



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

Premessa

Il paesaggio, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi sono tutelati dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica. La vegetazione è un elemento costitutivo del paesaggio, essa è inoltre fondamentale per la qualità ambientale, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, non solo per i servizi ecosistemici da essa svolti, come per esempio la depurazione delle acque, dell'aria, la formazione e il miglioramento del suolo, l'assorbimento dell'anidride carbonica, il rifugio per la vita animale e il miglioramento della varietà biologica del territorio, la regolazione del clima, la ricreazione e il tempo libero, ma anche perché rappresenta una componente architettonica di primaria importanza che si inserisce nel contesto paesaggistico accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura.

Riconosciutone il rilievo anche per gli aspetti culturali e ricreativi, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente Regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, all'interno del territorio comunale, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.

ARTICOLO 1. Oggetto.

1.1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia, all'uso, alla progettazione e realizzazione, alla fruizione e alla corretta gestione del verde del Comune di Milano promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, attraverso le municipalità, e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

1.2. Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi di applicazione delle stesse e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.

ARTICOLO 2. Ambito di applicazione.

ARTICOLO 1 - Oggetto.

1.1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia, all'uso, alla progettazione e realizzazione, alla fruizione e alla corretta gestione del verde del Comune di Carugo promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

1.2. Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi di applicazione delle stesse e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

2.1. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico e, per quanto espressamente previsto nelle aree a verde privato.

2.2. Ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, si definiscono ‘aree verdi’:

- a. grandi parchi di cintura metropolitana;
- b. parchi e giardini urbani;
- c. parchi e giardini storici i cui vincoli sono stati individuati dagli Enti preposti;
- d. filari e parterre alberati;
- e. aree agricole con le loro pertinenze (es. cascine);
- f. verde a corredo di strade e strutture viarie in genere (spartitraffico, barriere verdi, percorsi su rotaia);
- g. alberi di pregio e monumentali pubblici e privati, come definiti dalla Legge n.10/2013 e nell’art. 29 del presente Regolamento, in cui sono indicati i criteri per la loro individuazione;
- h. percorsi ciclopedonali nel verde, aree cani, aiuole, fioriere, vasi posizionati su suolo pubblico;
- i. spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- j. aree verdi all’interno dei cimiteri;
- k. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde e a servizi nello strumento urbanistico vigente affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per un utilizzo sociale;
- l. spazi verdi affidati a privati e associazioni tramite convenzione di sponsorizzazione o collaborazione;
- m. orti urbani;



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

2.1. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico e, per quanto espressamente previsto nelle aree a verde privato. Il presente regolamento non si applica al territorio del comune di Carugo ricadente nell’area di competenza del Parco Groane e nella Riserva Naturale “Fontana del Guercio”.

Si applica a tutela degli alberi, comprese le macchie alberate e le porzioni boscate e i filari di alberi, presenti entro i confini comunali, sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori.

2.2. Ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, si definiscono ‘aree verdi’:

- a. parchi e giardini;
- b. giardini storici i cui vincoli sono stati individuati dagli Enti preposti;
- c. aree agricole con le loro pertinenze (es. cascine);
- d. aree cani, aiuole, fioriere, vasi posizionati su suolo pubblico;
- e. spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- f. aree verdi all’interno del cimitero;
- g. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde e a servizi nello strumento urbanistico vigente affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per un utilizzo sociale;
- h. spazi verdi affidati a privati e associazioni tramite convenzione di sponsorizzazione o collaborazione;
- i. orti urbani;
- j. giardini condivisi;
- k. prati da sfalcio, in cui crescano arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea e arbustiva purchè non infestanti;
- l. zone umide;
- m. aree naturalistiche, boschi e spazi aperti;
- n. tutti i giardini e le aree verdi private;
- o. aree verdi accessorie all’interno degli impianti sportivi;
- p. incolti e spazi residuali non edificati (anche temporanei);



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

- n. giardini condivisi;
- o. praterie e prati stabili, prati da sfalcio, marcite, arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea e arbustiva;
- p. sponde di fiumi, canali, fontanili, laghi di cava, zone umide;
- q. aree naturalistiche, boschi e foreste, spazi aperti;
- r. tutti i giardini e le aree verdi private;
- s. aree verdi accessorie all'interno degli impianti sportivi;
- t. giardini pensili, tetti e pareti verdi;
- u. incolti e spazi residuali non edificati (anche temporanei);
- v. spazi verdi sovrastanti i parcheggi interrati in diritto di superficie su aree comunali.

2.3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le piantagioni di alberi da frutto finalizzate alla produzione, le coltivazioni specializzate e semi-specializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche a condizione che siano soggette a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali a catasto. Non rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti pluriennali realizzati in normale avvicendamento con le colture agrarie.

2.4. Per quanto riguarda i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in aree classificabili come bosco dalla normativa forestale vigente, si applicano le prescrizioni della L.R. n 31/2008 e del R.r. 5/2007 e s.m.i. e le prescrizioni dei Piani di assestamento forestale vigenti e approvati. Sono inoltre esclusi dalla presente regolamentazione gli alberi ed i gruppi di alberi per i quali sono previste specifiche forme di protezione in base alle leggi vigenti.

2.5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per aree pubbliche si intendono sia quelle gestite direttamente dall'Amministrazione comunale sia quelle gestite tramite terzi o, comunque, destinate ad uso pubblico in forza di apposito atto convenzionale.



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

2.3. Ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, si definiscono 'essenze vegetali':

- a. filari e parterre alberati;
 - b. verde a corredo di strade e strutture varie in genere (spartitraffico, barriere verdi, filari interpoderali);
 - c. alberi di pregio e monumenti pubblici e privati, come definiti dalla Legge n. 10/2013 e nell'art. 28 del presente Regolamento, in cui sono indicati i criteri per la loro individuazione;
- 2.4. Ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, fanno parte delle 'aree verdi' così come definite nel precedente art. 2.2, tutte le aree in cui si sviluppano le 'essenze vegetali' (chiome, apparato radicale, ecc.) così come definite nel precedente art. 2.3.

2.5. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le piantagioni di alberi da frutto finalizzate alla produzione, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche a condizione che siano soggette a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali a catasto. Non rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti pluriennali realizzati in normale avvicendamento con le colture agrarie.

2.6. Per quanto riguarda i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in aree classificabili come bosco dalla normativa forestale vigente, si applicano le prescrizioni della L.R. n 31/2008 e del R.r. 5/2007 e s.m.i. e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione forestale vigenti e approvati. Sono inoltre esclusi dalla presente regolamentazione gli alberi ed i gruppi d'alberi per i quali sono previste specifiche forme di protezione in base alle leggi vigenti.

2.7. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per aree pubbliche si intendono sia quelle gestite direttamente dal Comune sia quelle gestite tramite terzi o, comunque, destinate ad uso pubblico in forza di apposito atto convenzionale.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

ARTICOLO 3. Funzioni del verde.

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di promuovere la funzione ecologica (regolazione del microclima, biodiversità, mitigazione dell'inquinamento dell'aria, mitigazione dell'inquinamento delle acque e delle alluvioni urbane, conservazione dei suoli), ambientale, paesaggistica, educativa, sociale, ricreativa, terapeutica, didattica e di servizio che il verde assolve nell'ambito urbano e periurbano, garantendo a tutti gli utenti di ogni abilità (motoria, sensoriale) l'accessibilità e la fruibilità, la contemplazione e il godimento senza turbative delle aree verdi pubbliche, salvaguardando nel contempo l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse e formando la base per una città sostenibile e resiliente. Si richiamano, a tal proposito, tutti i principi contenuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le migliori prassi internazionali in materia di contrasto ai cambiamenti climatici.

Nel conseguimento di questi obiettivi, assume grande rilevanza anche la presenza, la tutela e la conseguente preziosa attività biologica della fauna, dagli insetti utili come gli impollinatori (es. api, farfalle etc.), delle numerose specie di uccelli e piccoli mammiferi, nonché delle specie ittiche che possono rilevarsi negli specchi d'acqua.

ARTICOLO 4. Cittadino e associazioni.

4.1. Ogni cittadino è chiamato a rispettare e a difendere il verde pubblico e privato da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica, sociale, civica ed estetica, segnalando a operatori e/o organi di vigilanza eventuali manomissioni, danneggiamenti o comportamenti impropri. L'Amministrazione Comunale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite associazioni) alle attività di tutela, valorizzazione e sviluppo del verde, nonché il volontariato organizzato.



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

ARTICOLO 3 - Funzioni del verde.

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di promuovere la funzione ecologica (regolazione del microclima, biodiversità, mitigazione dell'inquinamento dell'aria, mitigazione dell'inquinamento delle acque e delle alluvioni urbane, conservazione dei suoli), ambientale, paesaggistica, educativa, sociale, ricreativa, terapeutica, didattica e di servizio che il verde assolve nell'ambito urbano e periurbano, garantendo a tutti gli utenti di ogni abilità (motoria, sensoriale) l'accessibilità e la fruibilità, la contemplazione e il godimento senza turbative delle aree verdi pubbliche, salvaguardando nel contempo l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse e formando la base per una città sostenibile e resiliente. Si richiamano, a tal proposito, tutti i principi contenuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le migliori prassi internazionali in materia di contrasto ai cambiamenti climatici.

Nel conseguimento di questi obiettivi, assume grande rilevanza anche la presenza, la tutela e la conseguente preziosa attività biologica della fauna, dagli insetti utili come gli impollinatori (es. api, farfalle etc.), delle numerose specie di uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, ecc...

ARTICOLO 4 - Cittadino e associazioni.

4.1. Ogni cittadino è chiamato a rispettare e a difendere il verde pubblico e privato da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica, sociale, civica ed estetica, segnalando a operatori e/o organi di vigilanza eventuali manomissioni, danneggiamenti o comportamenti impropri. Il Comune promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite associazioni) alle attività di tutela, valorizzazione e sviluppo del verde, nonché il volontariato organizzato.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

4.2. La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di nuove aree verdi possono coinvolgere direttamente i potenziali fruitori - i cittadini - nel processo di tutela e sviluppo, attraverso il decentramento, le sedi di verifica partecipata.

4.3. Il contributo dei cittadini si può esplicare, mediante stipula di appositi atti, sotto forma di sponsorizzazione o collaborazione, di lavoro diretto, di conferimento di attrezzature e materiali, di realizzazione di manufatti funzionali a interventi manutentivi e con l’offerta di sostegno finanziario.

ARTICOLO 5. Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.

5.1. Le aree verdi pubbliche e private, di qualsiasi forma e dimensione, sono possibili sedi di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

5.2. L’Amministrazione Comunale promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte per la corretta fruizione e tutela del verde cittadino.

5.3. Sono riconosciute come opportunità di educazione ambientale anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L’Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (a titolo esemplificativo: manutenzione, risanamento, nuova progettazione), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi e adeguata cartellonistica di cantiere.

ARTICOLO 6. Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.

6.1. Nell’intento di consentire e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di sistemazione o riqualificazione, nonché alla

4.2. La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di nuove aree verdi possono coinvolgere direttamente i potenziali fruitori - i cittadini - nel processo di tutela e sviluppo, attraverso il decentramento, le sedi di verifica partecipata.

4.3. Il contributo dei cittadini si può esplicare, mediante stipula di appositi atti, sotto forma di sponsorizzazione o collaborazione, di lavoro diretto, di conferimento di attrezzature e materiali, di realizzazione di manufatti funzionali a interventi manutentivi e con l’offerta di sostegno finanziario.

ARTICOLO 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.

5.1. Le aree verdi pubbliche e private, di qualsiasi forma e dimensione, sono possibili sedi di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

5.2. Il Comune promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte per la corretta fruizione e tutela del verde cittadino.

5.3. Sono riconosciute come opportunità di educazione ambientale anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. Il Comune comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (a titolo esemplificativo: manutenzione, risanamento, nuova progettazione), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi e adeguata cartellonistica di cantiere.

5.4. Il Comune riconosce l’importanza strategica della presenza e della salvaguardia delle specie autoctone di Chiroteri (pipistrelli), pertanto si adopera ad incentivare la popolazione all’uso della “bat box”. È dunque severamente vietato danneggiare queste ultime o, peggio, nuocere a queste specie animali.

ARTICOLO 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.

6.1. Nell’intento di consentire e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di sistemazione o riqualificazione, nonché alla



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

manutenzione delle aree a verde pubblico individuate nell'elenco di cui all'art. 2, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di manutenzione, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

6.2. Con il termine 'collaborazione' si intende una forma di affidamento con conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, svolta da privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.

6.3. Con il termine 'sponsorizzazione' si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, interventi che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

6.4. La collaborazione e la sponsorizzazione sono regolate da appositi contratti stipulati, per ogni singolo caso, dal competente Settore comunale e sottoscritti dalle parti.

6.5. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute alla Città a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione comunale stipula accordi e/o apposite convenzioni con i proprietari o aventi causa, per stabilire gli obblighi di manutenzione e i criteri generali di fruizione pubblica.

ARTICOLO 7. Orti urbani e giardini condivisi.



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

manutenzione delle aree a verde pubblico individuate nell'elenco di cui all'art. 2, il Comune ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di manutenzione, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

6.2. Con il termine 'collaborazione' si intende una forma di affidamento con conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, svolta da privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.

6.3. Con il termine 'sponsorizzazione' si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, interventi che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo le modalità stabilite nel Regolamento allegato sub. B per la gestione delle aree a verde pubblico e delle rotatorie con contratto di sponsorizzazione.

6.4. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute al Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il Comune stipula accordi e/o apposite convenzioni con i proprietari o aventi causa, per stabilire gli obblighi di manutenzione e i criteri generali di fruizione pubblica.

ARTICOLO 7 - Orti comunali e giardini condivisi.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

7.1. Gli orti urbani sono una delle espressioni del verde pubblico che l'Amministrazione Comunale realizza sul territorio per assegnare le particelle ortive in godimento ai cittadini, che attraverso il loro lavoro costruiscono socialità e reti di comunità e partecipano al percorso di gestione e di costruzione del sistema del verde e dei parchi pubblici, secondo i programmi di gestione e sviluppo dell'Amministrazione comunale. Nelle particelle ortive assegnate, che dovranno essere dotate di acqua per l'irrigazione non necessariamente potabile, si applica quanto previsto nel presente Regolamento, salvo ulteriori e più specifiche regolamentazioni di assegnazione, gestione e sviluppo stabilite dai Municipi, sulla base delle linee di indirizzo deliberate dalla Giunta comunale. Gli spazi comuni e attrezzati sono fruibili da tutti i cittadini. Qualora ce ne fosse bisogno al fine di disincentivare atti vandalici o furti, gli orti urbani potranno essere dotati di telecamere di videosorveglianza.

7.2. Oltre a tutelare il verde esistente, l'Amministrazione Comunale promuove la rinaturalizzazione di aree pubbliche abbandonate e/o degradate. Una delle modalità è rappresentata dai giardini condivisi, attraverso i quali si coniuga la riqualificazione di queste aree con il coinvolgimento dei cittadini nel processo di recupero delle stesse attraverso progetti di natura sociale. I giardini condivisi hanno le caratteristiche di giardini di quartiere, pedagogici, di prossimità. La gestione è frutto di una attività collettiva e concertata; sono luoghi aperti che incoraggiano l'interazione tra le generazioni e le culture, creando relazioni tra le diverse realtà presenti nel quartiere.

ARTICOLO 8. Lavoro volontario.



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

7.1. Gli orti urbani comunali possono essere una delle espressioni del verde pubblico che il Comune realizza sul territorio per assegnare le particelle ortive in godimento ai cittadini, che attraverso il loro lavoro costruiscono socialità e reti di comunità e partecipano al percorso di gestione e di costruzione del sistema del verde e dei parchi pubblici, secondo i programmi di gestione e sviluppo del Comune. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno individuato dalla Giunta comunale, sito sul territorio comunale e destinato alla produzione di fiori ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e dei suoi familiari, con divieto di farne commercio. Gli spazi comuni e attrezzati sono fruibili da tutti i cittadini.

Nelle particelle ortive assegnate, che dovranno essere dotate di acqua per l'irrigazione non necessariamente potabile, si applica quanto previsto nel presente Regolamento, salvo ulteriori e più specifiche regolamentazioni di assegnazione, gestione e sviluppo stabilite dal Comune, sulla base delle linee guida allegate al presente Regolamento allegato sub. A.

Gli spazi comuni e attrezzati di tali orti sono fruibili da tutti i cittadini. Qualora ce ne fosse bisogno, al fine di disincentivare atti vandalici o furti, gli orti urbani potranno essere dotati di telecamere di videosorveglianza.

7.2. Oltre a tutelare il verde esistente, il Comune promuove la rinaturalizzazione di aree pubbliche abbandonate e/o degradate. Una delle modalità potrà essere rappresentata dai giardini condivisi, attraverso i quali si coniuga la riqualificazione di queste aree con il coinvolgimento dei cittadini nel processo di recupero delle stesse attraverso progetti di natura sociale. La gestione è frutto di una attività collettiva e concertata; sono luoghi aperti che incoraggiano l'interazione tra le generazioni e le culture, creando relazioni positive.

ARTICOLO 8 - Lavoro volontario.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

Il lavoro volontario che si effettua sulle aree verdi pubbliche è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- a. i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con l'Amministrazione comunale, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati
- b. gli interventi continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra l'Amministrazione comunale e i volontari che eseguiranno tali interventi;
- c. le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione comunale e il proponente volontario.

ARTICOLO 9. Verde in aree private.

I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti, con particolare riferimento alla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione dell'ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) e delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e di profilassi delle malattie epidemiche delle piante.

I proprietari di aree verdi hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale, regionale e alle norme contenute nel presente Regolamento in particolare a quanto previsto per le alberature ad alto fusto. Qualora il

Il lavoro volontario che si effettua sulle aree verdi pubbliche è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Comune, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati;
- gli interventi continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra il Comune e i volontari che eseguiranno tali interventi.

ARTICOLO 9 - Verde in aree private.

I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti, con particolare riferimento alla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione dell'ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) e delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e di profilassi delle malattie epidemiche delle piante.

I proprietari di aree verdi hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.), interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale, regionale e alle norme contenute nel presente Regolamento in particolare a quanto previsto per le alberature ad alto fusto. Qualora il



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

privato non provveda a quanto sopra, passati 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, il Comune esercita i poteri sostitutivi compiendo le opere richieste, rivalendosi poi sulla proprietà.

ARTICOLO 10. Accesso alle aree verdi pubbliche.

10.1. Ai parchi, ai giardini e in genere a tutte le aree verdi è consentito libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni, come ad esempio nelle aree naturalistiche soggette a specifica tutela e normativa. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

10.2. L'Amministrazione Comunale garantisce su base di uguaglianza la piena accessibilità e fruibilità di tutte le aree verdi alle persone con disabilità e/o alle persone con ridotta mobilità avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità, anche nel caso di aree in gestione a terzi. Si impegna altresì a realizzare e incentivare la realizzazione di percorsi nel verde attrezzati per la fruizione da parte di persone non- o ipo-vedenti, e di percorsi sensoriali.

10.3. Le aree verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili.

10.4. Il verde pubblico gestito da Enti, associazioni o privati in regime di concessione o di convenzione con l'Amministrazione Comunale mantiene la sua peculiarità di area sempre fruibile e accessibile, salvo eventuali specifiche modalità od orari definiti convenzionalmente e affissi in loco.

10.5. Per motivi di manutenzione, sicurezza e tutela determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette all'uso pubblico con segnalazione in loco.

ARTICOLO 11. Mezzi motorizzati.

11.1. Nei parchi, nei giardini e in generale in tutte le aree verdi pubbliche di cui al precedente art. 2, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta con veicoli a motore.

privato non provveda a quanto sopra, passati 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, il Comune esercita i poteri sostitutivi compiendo le opere richieste, rivalendosi poi sulla proprietà.

ARTICOLO 10 - Accesso alle aree verdi pubbliche.

10.1. Ai parchi, ai giardini e in genere a tutte le aree verdi è consentito libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

10.2. Il Comune garantisce su base di uguaglianza la piena accessibilità e fruibilità di tutte le aree verdi alle persone con disabilità e/o alle persone con ridotta mobilità avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità, anche nel caso di aree in gestione a terzi.

10.3. Il verde pubblico gestito da Enti, associazioni o privati in regime di concessione o di convenzione con il Comune mantiene la sua peculiarità di area sempre fruibile e accessibile, salvo eventuali specifiche modalità od orari definiti convenzionalmente e affissi in loco.

10.4. Per motivi di manutenzione, sicurezza e tutela determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette all'uso pubblico con segnalazione in loco.

ARTICOLO 11 - Mezzi motorizzati.

Nei parchi, nei giardini e in generale in tutte le aree verdi pubbliche di cui al precedente art. 2, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta con veicoli a motore, fatti salvi:



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

11.2. Alle categorie di veicoli di seguito elencate è consentito il transito esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi, a velocità moderata, salvo diverse esigenze dettate da urgenza di soccorso:

- a. motocarrozze a trazione elettrica per il trasporto di persone diversamente abili
- b. mezzi di soccorso;
- c. mezzi di vigilanza in servizio, compresi i mezzi del Servizio fitosanitario regionale, opportunamente identificabili;
- d. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e. mezzi agricoli in transito verso o di ritorno dalle attività specifiche svolte su terreni agricoli;
- f. mezzi di proprietà dei residenti dotati di apposita autorizzazione o pass, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area, esclusivamente lungo un unico percorso individuato;
- g. mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni e in fasce orarie preventivamente definite;
- h. mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni e in fasce orarie preventivamente definite;
- i. mezzi di servizio che devono raggiungere una struttura pubblica (a titolo esemplificativo scuola, biblioteca, parcheggio) quando questa si trovi all'interno dello spazio verde, esclusivamente lungo un unico percorso individuato;
- j. mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano attività produttive all'interno dell'area, con specifica autorizzazione dei competenti Uffici e in fasce orarie preventivamente definite;
- k. mezzi di servizio diretti all'interno di sedi associative, esclusivamente lungo un unico percorso preventivamente individuato;

- a. motocarrozze a trazione elettrica per il trasporto di persone diversamente abili
- b. mezzi di soccorso;
- c. mezzi di vigilanza in servizio;
- d. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e. mezzi agricoli in transito verso o di ritorno dalle attività specifiche svolte su terreni agricoli;
- f. mezzi di proprietà dei residenti dotati di apposita autorizzazione o pass, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area, esclusivamente lungo un unico percorso individuato;
- g. mezzi dotati di specifico permesso rilasciato dagli uffici competenti, necessari alle attività di monitoraggio, allestimento e smontaggio strutture per eventi o manifestazioni autorizzate dal Comune.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

I. mezzi dotati di specifico permesso rilasciato dagli uffici competenti, necessari alle attività di monitoraggio, ricerca scientifica, allestimento e smontaggio strutture per eventi o manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 12. Mezzi non motorizzati e cavalli.

12.1. Nelle aree verdi pubbliche biciclette e risciò (compresi quelli a pedalata assistita), monopattini e altri mezzi non motorizzati, oltre ad eventuali dispositivi per la micromobilità, aventi le caratteristiche previste da specifico provvedimento ed abilitati da specifico provvedimento o normativa, possono circolare (salvo dove espressamente vietato) a velocità moderata e comunque tale da non procurare pericolo, esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni alle aree verdi.

12.2. Nelle aree verdi pubbliche i cavalli condotti da cavaliere, sempre sugli stessi percorsi, possono circolare solamente al passo, salvo espressi divieti; è vietato il servizio di piazza (veicoli a trazione animale), salvo espresse autorizzazioni.

ARTICOLO 13. Norme generali di comportamento.

Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture e attrezzature esistenti. Sono considerati danni anche comportamenti come l'effettuazione di interventi colturali sul verde pubblico (a titolo esemplificativo piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nonché qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di altro genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio verde.

ARTICOLO 14. Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica.

ARTICOLO 12 - Mezzi non motorizzati e cavalli.

12.1. Nelle aree verdi pubbliche biciclette (comprese quelle a pedalata assistita), monopattini e altri mezzi non motorizzati possono circolare (salvo dove espressamente vietato) a velocità moderata e comunque tale da non procurare pericolo, esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni alle aree verdi.

12.2. Nelle aree verdi pubbliche i cavalli condotti da cavaliere, sempre sugli stessi percorsi di cui al comma precedente, possono circolare solamente al passo, salvo espressi divieti.

12.3. Per eventi e manifestazioni potranno essere consentiti l'accesso, lo stazionamento di cavalli e carrozze, appositamente autorizzati dagli uffici comunali preposti.

ARTICOLO 13 - Norme generali di comportamento.

Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture e attrezzature esistenti. Sono considerati danni anche comportamenti come l'effettuazione di interventi colturali sul verde pubblico (a titolo esemplificativo piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) senza la preventiva autorizzazione del Comune, nonché qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di altro genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio verde.

ARTICOLO 14 - Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

Nelle aree verdi è vietato:

- a. raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti agricoli da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante, i muschi e i funghi; è consentita la raccolta a scopo scientifico o didattico, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia (o con autorizzazione specifica) e nelle aree verdi dedicate. Nel caso di frutti eduli (a titolo esemplificativo frutti di bosco), è consentita una modica raccolta finalizzata al consumo immediato; nel caso di funghi eduli, la raccolta è consentita nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso è fatto divieto di danneggiare la vegetazione;
- b. arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei;
- c. estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive;
- d. scavare nel terreno e asportare la terra;
- e. lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori;
- f. rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna;
- g. catturare e molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore;
- h. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia;
- i. appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, salvo aver ottenuto autorizzazione specifica dagli uffici competenti con le modalità da rispettare per preservare l'incolumità dei soggetti arborei e arbustivi interessati;
- j. versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

Nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a. raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti agricoli da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante, i muschi e i funghi; è consentita la raccolta a scopo scientifico o didattico, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia (o con autorizzazione specifica) e nelle aree verdi dedicate. Nel caso di frutti eduli (a titolo esemplificativo frutti di bosco), è consentita una modica raccolta finalizzata al consumo immediato;
- b. arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei;
- c. estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive;
- d. scavare nel terreno e asportare la terra;
- e. lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori;
- f. rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna;
- g. catturare e molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore;
- h. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia fatto salvo quanto previsto dal piano faunistico venatorio di riferimento;
- i. appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde, oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, salvo aver ottenuto autorizzazione specifica dagli uffici competenti con le modalità da rispettare per preservare l'incolumità dei soggetti arborei e arbustivi interessati;
- j. versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

- k. accedere qualora vi sia un divieto disposto e segnalato in loco dall'Amministrazione comunale o se la destinazione d'uso dell'area stessa non è compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone (a titolo esemplificativo aiuole ornamentali, spartitraffico, rotonde stradali, superfici coltivate);
- l. introdurre o abbandonare animali (compresi pesci e tartarughe), nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti e agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- m. distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici presenti, poiché tale pratica costituisce un danno per gli animali stessi oltre a favorire la proliferazione di specie infestanti (a titolo esemplificativo ratti e cornacchie), salvo specifiche autorizzazioni dell'Amministrazione comunale;
- n. introdurre materiale vegetale (semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree) senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- o. arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde, o provocare danni a persone, animali, piante e cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso, sia individuale che collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica;
- p. imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- q. effettuare, al di fuori delle aree attrezzate con specifica segnalazione in loco, forme di somministrazione, di preparazione e di consumo di cibi o bevande che comportino l'accensione di fuochi e di barbecue, l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree. All'interno delle aree appositamente attrezzate valgono le norme regolamentari e di sicurezza specificamente stabilite;



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

- k. accedere qualora vi sia un divieto disposto e segnalato in loco dal Comune o se la destinazione d'uso dell'area stessa non è compatibile con il calpestamento con la presenza di persone (a titolo esemplificativo aiuole ornamentali, spartitraffico, rotonde stradali, superfici coltivate);
- l. introdurre o abbandonare animali (compresi pesci e tartarughe), nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti e agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione del Comune;
- m. distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici presenti, poiché tale pratica costituisce un danno per gli animali stessi, oltre a favorire la proliferazione di specie alloctone o infestanti;
- n. introdurre materiale vegetale (semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree) senza autorizzazione del Comune;
- o. arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde, o provocare danni a persone, animali, piante e cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso, sia individuale che collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica;
- p. imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- q. effettuare, al di fuori delle aree attrezzate con specifica segnalazione in loco, forme di somministrazione, di preparazione e di consumo di cibi o bevande che comportino l'accensione di fuochi e di barbecue, l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree. All'interno delle aree appositamente attrezzate valgono le norme regolamentari e di sicurezza specificamente stabilite;



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

r. campeggiare, accamparsi di notte all'aperto e accendere fuochi (fermo restando quanto previsto dalla legge 116/2014), lanciare o depositare corpi esplosivi, giochi pirotecnici o simili;

s. soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici;

t. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere;

u. posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni.

È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente e alla quiete, con ulteriore riferimento alla L.R. del 31.3.2008, n. 10, “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea” e s.m.i.

ARTICOLO 15. Danneggiamento di alberi.

Qualsiasi azione volontaria e involontaria svolta nei confronti degli alberi, incluse le attività e gli interventi relativi ad occupazioni di suolo pubblico, interventi edilizi, infrastrutturali o di qualsiasi altro genere realizzati senza rispettare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità degli alberi e che causino a questi ultimi danni che possono portare anche all'abbattimento, comporta per i responsabili dei danneggiamenti l'obbligo di risarcimento secondo le valutazioni del Settore comunale competente per il verde, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento al successivo Titolo VIII. Il metodo di riferimento per la valutazione dei danni è quello comunemente conosciuto come ‘metodo svizzero’ e successivi adeguamenti, e tiene conto dei seguenti parametri relativi alla pianta danneggiata: specie vegetale, valore estetico, ubicazione, dimensioni. Il dato tecnico-economico che scaturisce da tale valutazione viene poi integrato dall'onere delle operazioni di corretta posa e manutenzione ordinaria del soggetto arboreo di sostituzione.



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

r. campeggiare, accamparsi di notte all'aperto e accendere fuochi (fermo restando quanto previsto dalla legge 116/2014), lanciare o depositare corpi esplosivi, giochi pirotecnici o simili;

s. soddisfare i bisogni fisiologici al di fuori dei servizi igienici;

t. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere;

u. posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni.

È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente e alla quiete, con ulteriore riferimento alla L.R. del 31.3.2008, n. 10, “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea” e s.m.i.

ARTICOLO 15 - Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali

15.1. Qualsiasi azione non prevista o non autorizzata, ed anche quando involontaria, svolta nei confronti degli alberi e delle essenze vegetali su aree verdi pubbliche, incluse le attività e gli interventi relativi ad occupazioni di suolo pubblico, interventi edilizi, infrastrutturali o di qualsiasi altro genere realizzati senza rispettare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità degli alberi e che causino a questi ultimi danni che possono portare anche all'abbattimento, comporta per i responsabili dei danneggiamenti l'obbligo di risarcimento secondo le valutazioni del Settore comunale competente, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento al successivo Titolo VII. Il metodo di riferimento per la valutazione dei danni è quello comunemente conosciuto come ‘metodo svizzero’ e successivi adeguamenti (vedi allegato C), e tiene conto dei seguenti parametri relativi alla pianta danneggiata: specie vegetale, valore estetico, ubicazione, dimensioni. Il dato tecnico-economico che scaturisce da tale valutazione viene poi integrato dall'onere delle operazioni di corretta posa e manutenzione ordinaria del soggetto arboreo di sostituzione.

15.2. Nelle aree a verde pubblico, ove sia prevista la semina o il trapianto di nuove essenze vegetali, di manti erbosi o di qualsiasi altra opera necessaria a consentire o favorire la crescita di una essenza vegetale, laddove sia



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

	opportunitamente delimitato, contrassegnato od indicato, è vietato accedere, calpestare, deturpare o danneggiare le essenze, i manti erbosi in stato di crescita o le altre opere in essere.
ARTICOLO 16. Trattamenti fitosanitari. L'esecuzione di trattamenti fitosanitari su aree a verde pubblico seguirà le prescrizioni dei piani di trattamento progettati in conformità al Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci, anche prevedendo l'interdizione al pubblico delle aree verdi o di loro parti, privilegiando quindi l'impiego di metodi di lotta non chimica, e comunque facendo uso di presidi dotati di bassa tossicità per l'uomo e gli animali; in quest'ultimo caso potrà essere prevista l'interdizione al pubblico delle aree verdi o di loro parti.	ARTICOLO 16 - Trattamenti fitosanitari. L'esecuzione di trattamenti fitosanitari su aree a verde pubblico seguirà le prescrizioni dei piani di trattamento progettati in conformità al Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci, anche prevedendo l'interdizione al pubblico delle aree verdi o di loro parti, privilegiando quindi l'impiego di metodi di lotta non chimica, e comunque facendo uso di presidi dotati di bassa tossicità per l'uomo e gli animali; in quest'ultimo caso potrà essere prevista l'interdizione al pubblico delle aree verdi o di loro parti.
ARTICOLO 17. Emissioni sonore. 17.1. Nelle aree a verde pubblico l'utilizzo libero e privato di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica e in modo da non arrecare disturbo agli altri fruitori dell'area verde e ai residenti negli edifici limitrofi. 17.2. Le attività rientranti in eventi e/o manifestazioni autorizzate all'interno delle aree verdi devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico. 17.3. Nella progettazione delle aree interessate alla realizzazione di parchi pubblici urbani ed extraurbani dovrà essere tenuto conto di quanto previsto dalla legge 447/95 e dalle norme regionali/locali che prevedono l'obbligo di produrre la valutazione previsionale del clima acustico.	ARTICOLO 17 - Emissioni sonore. Nelle aree a verde pubblico l'utilizzo libero e privato di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica e in modo da non arrecare disturbo agli altri fruitori dell'area verde e ai residenti negli edifici limitrofi.
ARTICOLO 18. Acque comprese nelle aree verdi. Nelle acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide comprese negli spazi di cui all'art. 2, ad eccezione delle aree verdi private, è vietato: a. la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;	



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

- b. la balneazione, tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica;
 - c. l'accesso di qualunque tipo alle superfici ghiacciate;
 - d. l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito da apposita segnaletica, con l'esclusione dei mezzi di servizio;
 - e. l'ostruzione e la deviazione non autorizzata delle acque;
 - f. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze o rifiuti di qualsiasi tipo;
 - g. l'introduzione di specie di animali acquatici e di piante, se non autorizzata;
 - h. l'uso di modellini senza motore o a motore elettrico, salvo ove autorizzato e regolamentato con adeguate misure di sicurezza per le persone, purché l'uso ludico non comporti danni alla fauna o manomissioni all'ambiente. È vietato l'uso di modellini con motore a scoppio.
- Le sponde dei canali e delle rogge devono, se possibile, essere lasciate libere di 'naturalizzarsi' con specie vegetali che garantiscano la stabilità del terreno e l'habitat idoneo ai cicli vitali delle specie di insetti previste nella direttiva habitat (es. *Lycaena dispar*).

TITOLO IV ATTIVITA' NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 19. **Fruizione delle aree verdi.**

Le aree verdi pubbliche sono fruibili per il riposo, lo studio, l'osservazione della natura e per lo svolgimento di attività sociali ed educative, ricreative, terapeutiche, culturali, sportive e ludiche, nonché altre diverse tipologie d'uso che potranno essere richieste e/o proposte, a titolo sperimentale, previa valutazione degli Uffici comunali competenti per il verde.

ARTICOLO 20. **Aree ornamentali.**

Nell'ambito delle aree verdi pubbliche sono individuati spazi destinati a fioriture e a verde ornamentale: aiuole, giardini sponsorizzati, rotatorie, spartitraffico, parterre. In questi spazi è vietato l'accesso, debitamente

TITOLO IV - ATTIVITA' NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 18 - **Fruizione delle aree verdi.**

Le aree verdi pubbliche sono fruibili per il riposo, lo studio, l'osservazione della natura e per lo svolgimento di attività sociali ed educative, ricreative, terapeutiche, culturali, sportive e ludiche, nonché altre diverse tipologie d'uso che potranno essere richieste e/o proposte, a titolo sperimentale, previa valutazione degli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 19 - **Aree ornamentali.**

Nell'ambito delle aree verdi pubbliche sono individuati spazi destinati a fioriture e a verde ornamentale: aiuole, giardini sponsorizzati, rotatorie, spartitraffico. In questi spazi è vietato l'accesso, salvo agli aventi diritto in



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

segnalato da apposita segnalazione, salvo agli aventi diritto in quanto titolari di appositi atti stipulati con l'Amministrazione comunale per la sistemazione e manutenzione del verde.

ARTICOLO 21. Aree gioco.

21.1. Negli spazi verdi pubblici sono presenti aree dedicate alle attività ludiche, dotate di attrezzature, con l'indicazione dell'età di utilizzo, a cui ci si deve attenere per la sicurezza degli utenti. Al fine di preservare le aree gioco da fenomeni di vandalismo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare l'accesso alle aree gioco per fasce d'età distinte per i bambini fruitori e soli adulti accompagnatori.

21.2. L'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare l'accessibilità delle aree dedicate alle attività ludiche alle persone disabili e/o con ridotta mobilità (ovvero accesso livellato) e a realizzare, nel caso di aree in gestione a terzi, aree gioco fruibili e attrezzate per i bambini abili e disabili, con ridotta mobilità e disabilità sensoriali, avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità (altalene accessibili alle carrozzine, tavole sensoriali) e al contempo promuovendo una piena integrazione fra i bambini attraverso giochi fruibili da tutti, per un'area giochi inclusiva.

21.3. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte di tutti i bambini e di soggetti che necessitano di assistenza è posto sotto la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, mentre la sorveglianza deve essere esercitata da tutti gli adulti presenti nell'area;

21.4. L'uso inappropriato delle attrezzature ludiche non è consentito, in quanto può determinare infortuni agli utenti e causare danneggiamenti alle strutture stesse.

21.5. Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

21.6. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 12 anni, ove non diversamente indicato.

quanto titolari di appositi atti stipulati con il Comune per la sistemazione e manutenzione del verde.

ARTICOLO 20 - Aree gioco.

20.1. Negli spazi verdi pubblici sono presenti aree dedicate alle attività ludiche, dotate di attrezzature, con l'indicazione dell'età di utilizzo, a cui ci si deve attenere per la sicurezza degli utenti.

20.2. Il Comune si impegna ad assicurare l'accessibilità delle aree dedicate alle attività ludiche alle persone disabili e/o con ridotta mobilità (ovvero accesso livellato) e a realizzare, nel caso di aree in gestione a terzi, aree gioco fruibili e attrezzate per i bambini abili e disabili, con ridotta mobilità e disabilità sensoriali.

20.3. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte di tutti i bambini e di soggetti che necessitano di assistenza è posto sotto la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, mentre la sorveglianza deve essere esercitata da tutti gli adulti presenti nell'area;

20.4. L'uso inappropriato delle attrezzature ludiche non è consentito, in quanto può determinare infortuni agli utenti e causare danneggiamenti alle strutture stesse.

20.5. Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

20.6. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 12 anni, ove non diversamente indicato.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

21.7. Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato:

- a. fumare;
- b. consumare alcolici e sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona;
- c. l'accesso ai cani e ad altri animali, ad esclusione dei cani guida che accompagnano persone con disabilità.

ARTICOLO 22. Aree attrezzate per lo sport.

22.1. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive di gruppo e/o individuali esercitate in forma libera e/o amatoriale possono essere liberamente praticate senza disturbare il tranquillo godimento del verde e senza causare danni al patrimonio esistente; la pratica sportiva di gruppo in forma agonistica deve essere svolta negli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati;

22.2. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive che utilizzino attrezzature pubbliche (a titolo esemplificativo campi di bocce, campi di calcetto, campi di basket, rugby, baseball, laghi di pesca) possono essere oggetto di convenzione con privati cittadini, in forma associativa, mediante appositi atti stipulati con l'Amministrazione comunale, per agevolarne la manutenzione diretta. Tali aree e attrezzature rimangono comunque liberamente fruibili dalla cittadinanza.

22.3. L'uso delle aree attrezzate per lo sport è consentito in orario diurno e, comunque, non oltre le ore 22 nel periodo primaverile-estivo e non oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale se le stesse sono collocate in prossimità di abitazioni.

22.4. Sono vietati: il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio del modellismo aereo a motore, fatti salvi quelli riservati ai minori di anni 14.

20.7. Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato:

- a. fumare;
- b. consumare alcolici;
- c. consumare sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona;

ARTICOLO 21 - Aree attrezzate per lo sport.

21.1. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive di gruppo e/o individuali esercitate in forma libera e/o amatoriale possono essere liberamente praticate senza disturbare il tranquillo godimento del verde e senza causare danni al patrimonio esistente; la pratica sportiva di gruppo in forma agonistica deve essere svolta negli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati.

21.2. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive che utilizzino attrezzature pubbliche possono essere oggetto di convenzione con privati cittadini, in forma associativa, mediante appositi atti stipulati con il Comune, per agevolarne la manutenzione diretta. Tali aree e attrezzature rimangono comunque liberamente fruibili dalla cittadinanza.

21.3. L'uso delle aree attrezzate per lo sport è consentito in orario diurno e, comunque, non oltre le ore 22 nel periodo primaverile-estivo e non oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale se le stesse sono collocate in prossimità di abitazioni.

21.4. Sono vietati: il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio di droni e del modellismo aereo a motore.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

- 22.5. È vietata ogni attività che arrechi disturbo agli altri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture.
- 22.6. Al di fuori delle aree attrezzate e/o specificatamente dedicate ad attività sportive, ogni attività ludico-sportiva svolta in forma amatoriale, non agonistica, che possa coinvolgere l'uso di alberature o arredi pubblici, potrà essere consentita solo ed esclusivamente nel rispetto di prescrizioni tecniche specifiche che dovranno essere definite e rilasciate dagli uffici competenti per il verde, al fine di salvaguardare il patrimonio verde pubblico.
- 22.7 L'Amministrazione comunale si impegna nella realizzazione di nuovi playground e aree sportive o nell'adeguamento di esistenti, a coinvolgere i potenziali fruitori, direttamente o tramite associazioni, al fine di garantire la massima accessibilità e fruibilità alle persone di tutte le abilità (motorie, sensoriali).

ARTICOLO 23. Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi.

Nei parchi, nei giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, conformemente alle disposizioni del Regolamento locale d'Igiene, del Regolamento comunale per la Tutela degli Animali e delle vigenti leggi regionali in materia di sanità, il conduttore di cani e altri animali d'affezione è tenuto:

- a. a condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali sempre con apposito guinzaglio di lunghezza come previsto dalla normativa vigente. La museruola, che dovrà essere sempre a disposizione del conduttore, va applicata nei casi previsti dalla normativa vigente, in caso di rischi per persone o altri animali, o su richiesta degli organi di vigilanza. In ogni caso è vietato condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici. Gli Agenti di Vigilanza, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dall'area verde;
- b. a non introdurre animali di affezione nei corsi d'acqua, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle superfici coltivate e nelle aree verdi,



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

- 21.5. È vietata ogni attività che arrechi disturbo agli altri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture.
- 21.6. Al di fuori delle aree attrezzate e/o specificatamente dedicate ad attività sportive, ogni attività ludico-sportiva svolta in forma amatoriale, non agonistica, che possa coinvolgere l'uso di alberature o arredi pubblici, potrà essere consentita solo ed esclusivamente nel rispetto di prescrizioni tecniche specifiche che dovranno essere definite e rilasciate dagli uffici competenti, al fine di salvaguardare il patrimonio verde pubblico.

ARTICOLO 22 Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi.

Nei parchi, nei giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, conformemente alle disposizioni del Regolamento locale d'Igiene, del Regolamento di Polizia Urbana e delle vigenti leggi regionali in materia di sanità, il conduttore di cani e altri animali d'affezione è tenuto:

- a. a condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali sempre con apposito guinzaglio di lunghezza come previsto dalla normativa vigente. La museruola, che dovrà essere sempre a disposizione del conduttore, va applicata nei casi previsti dalla normativa vigente, in caso di rischi per persone o altri animali, o su richiesta degli organi di vigilanza. In ogni caso è vietato condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici. Gli Agenti di Polizia Locale, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dall'area verde;
- b. a non introdurre animali di affezione, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle superfici coltivate e nelle aree verdi, con primaria



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

con primaria funzione ornamentale di cui all'art. 20, nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso indicato con appositi cartelli;

c. ad asportare sempre gli escrementi dei propri animali o degli animali affidatigli, anche all'interno delle aree cani di cui al successivo art. 24. L'obbligo previsto in questo comma non si applica alle persone che abbiano evidenti handicap che impediscano loro di assolvere alla prescrizione (a titolo esemplificativo persone non vedenti);

d. a non utilizzare alcuna area verde pubblica o agricola per addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

ARTICOLO 24. Aree per i cani.

24.1. Le aree verdi pubbliche destinate all'attività motoria dei cani (nel seguito 'aree per i cani') sono individuate con apposito atto e sono ben definite e identificate in loco mediante recinzioni. La realizzazione di nuove aree cani o il rifacimento di quelle già esistenti dovrà prevedere la recinzione alta almeno 150 cm o segnaletica.

24.2. All'interno delle aree per i cani trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo precedente relative all'obbligo di raccolta delle deiezioni.

24.3. Onde non arrecare danno o pericolo ai frequentatori delle aree per i cani, i proprietari dei cani o coloro che li hanno in custodia devono controllare che i loro animali non scavino buche. Il conduttore è responsabile di qualsiasi danno.

24.4. All'interno degli spazi a loro destinati, individuati mediante appositi cartelli o delimitazioni, i cani potranno essere lasciati liberi e privi di museruola, ma dovranno essere comunque sottoposti al controllo del

funzione ornamentale di cui all'art. 19, nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso indicato con appositi cartelli;

c. ad asportare sempre gli escrementi dei propri animali o degli animali affidatigli, anche all'interno delle aree cani di cui al successivo art. 23. L'obbligo previsto in questo comma non si applica alle persone che abbiano evidenti handicap che impediscano loro di assolvere alla prescrizione (a titolo esemplificativo persone non vedenti);

d. a non utilizzare alcuna area verde pubblica o agricola per addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone diversamente abili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

ARTICOLO 23 - Aree per i cani.

23.1. Le aree verdi pubbliche destinate all'attività motoria dei cani (nel seguito 'aree per i cani') sono individuate con apposito atto e sono ben definite e identificate in loco mediante recinzioni. La realizzazione di nuove aree cani o il rifacimento di quelle già esistenti dovrà prevedere la recinzione alta almeno 180 cm o segnaletica.

23.2. All'interno delle aree per i cani trovano applicazione le disposizioni di cui al comma c dell'articolo precedente relative all'obbligo di raccolta delle deiezioni.

23.3. Onde non arrecare danno o pericolo ai frequentatori delle aree per i cani, i proprietari dei cani o coloro che li hanno in custodia devono controllare che i loro animali non scavino buche. Il conduttore è responsabile di qualsiasi danno.

23.4. All'interno degli spazi a loro destinati, individuati mediante appositi cartelli o delimitazioni, i cani potranno essere lasciati liberi e privi di museruola, ma dovranno essere comunque sottoposti al controllo del



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

conduttore, che dovrà prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose. Qualora il conduttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area.

24.5. Il cane soggetto a ordinanza da parte del Dipartimento Veterinario ASL per potenziale pericolosità, non dovrà essere lasciato libero nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali.

24.6. Quando l'ampiezza dell'area destinata lo consenta, gli spazi vengono destinati a cani di taglie differenti. La fruizione delle aree per i cani dovrà ispirarsi a principi di equa e rispettosa condivisione.

ARTICOLO 25.

Attività commerciali.

25.1. All'interno dei parchi e dei giardini pubblici è consentito lo svolgimento di attività di commercio o di volantinaggio soltanto previa autorizzazione dei competenti settori dell'Amministrazione comunale.

25.2. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi sugli spazi erbosi.

25.3. Agli esercenti è vietato manomettere in ogni modo gli spazi utilizzati.

25.4. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi successivi all'inadempimento.

25.5. Nel caso di attività fisse (es. bar, chioschi) presenti all'interno degli spazi verdi pubblici, il titolare dell'attività dovrà farsi garante del decoro e della pulizia dell'area circostante per quanto riconducibile alla propria attività. Inoltre, mediante appositi accordi e atti sottoscritti con i competenti uffici del verde, potrà farsi carico della sistemazione e manutenzione di una porzione dell'area verde circostante.

25.6. Sulle aree pavimentate all'interno degli spazi verdi pubblici potrà essere autorizzata l'attività di vendita diretta di produzione e trasformazione agricola di prossimità.

ARTICOLO 26. Manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione.

conduttore, che dovrà prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose. Qualora il conduttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area.

23.5. Il cane soggetto a ordinanza da parte del Dipartimento Veterinario ATS per potenziale pericolosità, non dovrà essere lasciato libero nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali.

23.6. La fruizione delle aree per i cani dovrà ispirarsi a principi di equa e rispettosa condivisione.

ARTICOLO 24 - Manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

26.1. Le manifestazioni sportive, gli spettacoli e, in generale, le attività di animazione che comportino l'occupazione di aree verdi pubbliche sono consentite esclusivamente all'interno degli spazi individuati e autorizzati dall'Amministrazione comunale con specifico provvedimento. Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche per quanto attiene alle prescrizioni tecniche concernenti la salvaguardia delle aree a verde pubblico, fatte salve diverse e più puntuali prescrizioni espresse di volta in volta dagli Uffici competenti.

26.2. Nello svolgimento di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose.

26.3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente, e comporta altresì l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

26.4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è inoltre subordinata, a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di un'eventuale idonea cauzione determinata dal competente Settore dell'Amministrazione comunale in base a parametri approvati con specifico provvedimento dalla Giunta Comunale. A tal fine, riguardo a ogni tipologia di attività, valgono il limite minimo e il limite massimo della cauzione stabilito dalla Giunta comunale.

26.5. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti rispetto alle autorizzazioni ottenute, non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive, spettacoli e, in genere, attività di animazione sul territorio comunale per almeno 24 mesi successivi all'inadempimento.

TITOLO V TUTELA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 27. Individuazione e salvaguardia delle aree.

24.1. Le manifestazioni sportive, gli spettacoli e, in generale, le attività di animazione che comportino l'occupazione di aree verdi pubbliche sono consentite esclusivamente all'interno degli spazi individuati e autorizzati dal Comune con specifico provvedimento.

24.2. Nello svolgimento di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose.

24.3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente, e comporta altresì l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

24.4. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti rispetto alle autorizzazioni ottenute, non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive, spettacoli e, in genere, attività di animazione sul territorio comunale per almeno 24 mesi successivi all'inadempimento.

24.5. Rimane altresì a carico, oltre a quanto già previsto nell'Art. 25.3 e 25.4, di chi ha goduto del rilascio dell'autorizzazione di cui Art. 25.1, l'onere di ripristinare lo stato dei luoghi qualora terzi ignoti dovessero deturpare o sporcare l'ambiente connesso e gli spazi di fruizione che i partecipanti hanno impiegato (parcheggi e strade limitrofe).

TITOLO V - TUTELA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 25 - Individuazione e salvaguardia delle aree.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

- 27.1. Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree verdi assoggettate a vincolo di cui al decreto legislativo del 22.1.2004, n 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- 27.2. Inoltre si individuano come parchi e giardini storici i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nonché i punti panoramici segnalati per particolare valore paesistico ambientale, tutelati ai sensi del medesimo D.Lgs. n 42/2004.
- 27.3. La salvaguardia dei parchi e giardini storici comporta che essi, una volta individuati, vengano catalogati dal Settore competente per il verde. A tal fine il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha predisposto, per le aree sottoposte al vincolo di legge, apposita "Scheda P.G." per la catalogazione di parchi e giardini storici sia nelle loro componenti verdi che in quelle architettoniche e decorative.

ARTICOLO 28. Criteri generali di tutela delle aree.

- 28.1. Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge o con apposito provvedimento, sia pubblici che privati, ad esclusione degli interventi puramente manutentivi, devono essere preventivamente autorizzati dagli Enti di tutela preposti.
- 28.2. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti ed essenze erbacee deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
- 28.3. Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà privata comunque vincolate dalle normative precitate è necessaria la preventiva autorizzazione degli Uffici comunali competenti per la tutela del paesaggio e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali della Lombardia.



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

- 25.1. Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree verdi assoggettate a vincolo di cui al decreto legislativo del 22.1.2004, n 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- 25.2. Inoltre, si individuano come parchi e giardini storici i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nonché i punti panoramici tutelati ai sensi del medesimo D.Lgs. n 42/2004
- 25.3. La salvaguardia dei parchi e giardini storici comporta che essi, una volta individuati, vengano catalogati dal Settore competente, come previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 26 - Criteri generali di tutela delle aree.

- 26.1. Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge o con apposito provvedimento, sia pubblici che privati, ad esclusione degli interventi puramente manutentivi, devono essere preventivamente autorizzati dagli Enti di tutela preposti.
- 26.2. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti ed essenze erbacee deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
- 26.3. Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà privata comunque vincolate dalle normative precitate è necessaria la preventiva autorizzazione degli Uffici comunali competenti e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali della Lombardia.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

28.4. La progettazione o la sistemazione dei giardini storici pubblici e privati dovrà essere preceduta da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere conservativo dell'intervento.

28.5. L'accesso e l'uso dei giardini storici pubblici e privati devono essere regolamentati in funzione della loro estensione, della capacità di contenere visitatori e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità. In ogni caso, l'accesso e l'interesse verso questi giardini dovranno essere regolati e stimolati, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere e apprezzare, prevedendo delle quote di frequentatori da inserire in specifici regolamenti d'uso studiati per ogni area.

28.6. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza agli alberi, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni progettuali e le misure agronomico-gestionali che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.

28.7. La progettazione deve essere corredata da una o più tavole del verde e da una relazione agronomica a firma di dottore agronomo o forestale o altro professionista in possesso di titolo di studio equipollente iscritto all'albo professionale.

28.8. Tutti i progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze.

28.9. Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate e le relative competenze autorizzative, ogni intervento su proprietà pubbliche non eseguito direttamente dall'Amministrazione comunale deve essere autorizzato.

ARTICOLO 29. Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

29.1. Si intendono per alberi monumentali:



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

26.4. La progettazione o la sistemazione dei giardini storici pubblici e privati dovrà essere preceduta da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere conservativo dell'intervento.

26.5. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con alberi e filari, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni progettuali e le misure agronomico-gestionali che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.

26.6. La progettazione deve essere corredata da una o più tavole del verde e da una relazione agronomica a firma di dottore agronomo o forestale iscritto all'albo professionale.

26.7. Tutti i progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze.

26.8. Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate e le relative competenze autorizzative ogni intervento su proprietà pubbliche non eseguito direttamente dal Comune deve essere autorizzato.

ARTICOLO 27 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

27.1. Si intendono per alberi monumentali:



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

a. gli alberi ad alto fusto, isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, ovvero gli alberi secolari, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nel centro urbano;

c. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, cascine, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

29.2. L'Amministrazione comunale redige e aggiorna l'elenco delle “Piante Monumentali”, ovvero degli individui arborei presenti sul territorio comunale ritenuti di particolare pregio storico e botanico, segnalati da privati o individuati dalla stessa Amministrazione comunale oppure da altri Enti.

L'Amministrazione comunale trasmette l'elenco degli alberi monumentali alla Regione Lombardia affinché la stessa si pronunci circa l'attribuzione del carattere di monumentalità e successivamente lo trasmetta al Corpo Forestale dello Stato per l'inserimento nell'elenco nazionale degli alberi monumentali, tenendo conto del censimento dei medesimi in base alla D.G.R. n 1044/2010, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 10/2008.

29.3. La definizione, la disciplina, la tutela e l'elenco degli alberi monumentali siti nel territorio di Milano deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14.1.2013, n 10: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, nonché sulla base di eventuali successivi criteri individuati dall'Amministrazione comunale e dal Decreto Ministeriale 23.10.2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), della Legge Regionale n 10/2008 e del successivo D.G.R. n 1044/2010;



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

a. gli alberi ad alto fusto, isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, ovvero gli alberi secolari, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nel centro urbano;

c. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, cascine, chiese e residenze storiche private.

27.2. Il settore tecnico del Comune redige e aggiorna l'elenco delle “Piante Monumentali”, ovvero degli individui arborei presenti sul territorio comunale ritenuti di particolare pregio storico e botanico, segnalati da privati o individuati dalla stessa Amministrazione comunale oppure da altri Enti. Il Comune trasmette l'elenco degli alberi monumentali alla Regione Lombardia affinché la stessa si pronunci circa l'attribuzione del carattere di monumentalità e successivamente lo trasmetta al Corpo Forestale dello Stato per l'inserimento nell'elenco nazionale degli alberi monumentali, tenendo conto del censimento dei medesimi in base alla D.G.R. n 1044/2010, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 10/2008.

27.3. La definizione, la disciplina, la tutela e l'elenco degli alberi monumentali siti nel territorio di Carugo deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14.1.2013, n 10: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, nonché sulla base di eventuali successivi criteri individuati dal Comune e dal Decreto Ministeriale 23.10.2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), della Legge Regionale n 10/2008 e del successivo D.G.R. n 1044/2010;



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

29.4. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.

29.5. Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta eccezionalità ed è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza del Servizio fitosanitario regionale. L'Amministrazione comunale provvede a comunicare alla Regione Lombardia tutti gli atti autorizzativi riguardanti gli alberi monumentali. Gli interventi sugli alberi monumentali possono essere effettuati solo da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il diretto controllo degli uffici comunali competenti per il verde, a cui dovrà altresì essere comunicato il nominativo della ditta prima dell'inizio dei lavori.

29.6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, secondo le norme previste agli articoli 33, 34, 37, 38 e 39 nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

29.7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie.

29.8. Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai commi precedenti previo assenso dal Settore comunale del verde.

29.9. Coloro i quali desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento possono inviare specifica richiesta scritta all'Amministrazione comunale. Le richieste pervenute verranno valutate dall'Amministrazione stessa per l'inserimento nell'albo delle piante monumentali.



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

27.4. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di caduta andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.

27.5. Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta eccezionalità ed è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza del Servizio fitosanitario regionale. Il Comune provvede a comunicare alla Regione Lombardia tutti gli atti autorizzativi riguardanti gli alberi monumentali. Gli interventi sugli alberi monumentali possono essere effettuati solo da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il diretto controllo degli uffici comunali competenti, a cui dovrà altresì essere comunicato il nominativo della ditta prima dell'inizio dei lavori.

27.6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, secondo le norme previste agli articoli 31, 32, 35, 36 e 38 nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

27.7. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie.

27.8. Per gli interventi effettuati direttamente dal Comune non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai commi precedenti previo assenso dal Settore tecnico comunale competente, il quale acquisisce le opportune perizie.

27.9. Coloro i quali desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento possono inviare specifica richiesta scritta al Comune. Le richieste pervenute verranno valutate dall'Amministrazione stessa per l'inserimento nell'albo delle piante monumentali.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

29.10. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene comunicata dall'Amministrazione comunale ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione.

29.11. L'Amministrazione comunale ha facoltà di ingiungere, con tempi e modalità specifiche, ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio della Città di Milano, di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle stesse da eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi oltre i tempi dettati dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

27.10. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene notificata dal Comune ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.

27.11. Il Comune ha facoltà di ingiungere, con tempi e modalità specifiche, ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio del Comune di Carugo, di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle stesse da eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi oltre i tempi dettati dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

ARTICOLO 28 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi con caratteristiche di rilevanza paesaggistica, storica, culturale sul territorio comunale e alberi di pregio del Comune.

28.1. Si intendono per alberi ad alto fusto, isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, i filari che, pur non avendo le caratteristiche per essere iscritti nell'elenco degli Alberi Monumentali d'Italia, sono per maestosità e longevità, per età o dimensioni, di particolare rilevanza naturalistico/paesaggistica o storico/culturale legata alle tradizioni locali.

28.2. Coloro i quali desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento possono inviare specifica richiesta scritta al Comune. Le richieste pervenute verranno valutate dal Comune sulla base dei seguenti criteri:

- dimensione ed età dell'esemplare;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- stato di salute della pianta;
- particolarità del genere e della specie;
- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
- ubicazione nel contesto urbano riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

	- riferimento tradizionale per la popolazione locale o significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la comunità comunale. 28.3. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio comunale viene notificata dal Comune ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 60 giorni dalla data della notifica. 28.4. Il Comune ha facoltà di ingiungere, con tempi e modalità specifiche, ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio del Comune, di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle stesse da eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi oltre i tempi dettati dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario. 28.5. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di caduta andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.
TITOLO VI NORME DI CARATTERE GENERALE: INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE	TITOLO VI - NORME DI CARATTERE GENERALE: INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE
ARTICOLO 30. Salvaguardia degli alberi e degli arbusti. 30.1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale, compresi gli esemplari che per età avanzata costituiscono siti di nidificazione per particolari specie di uccelli (es. picchi) o insetti. 30.2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati in particolare: a. gli alberi aventi circonferenza del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 60 cm per le specie di prima grandezza, superiore a 40 cm per le specie di seconda grandezza, superiore a 30 cm per le specie di	ARTICOLO 29 - Salvaguardia degli alberi. 29.1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale, compresi gli esemplari che per età avanzata costituiscono siti di nidificazione per particolari specie di uccelli (es. picchi) o insetti. 29.2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati in particolare: a. gli alberi aventi circonferenza del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 60 cm per le specie di prima grandezza, superiore a 40 cm per le specie di seconda grandezza, superiore a 30 cm per le specie di



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

terza e quarta grandezza (vedi tabella A dell'art. 42); gli alberi di specie di particolare pregio ornamentale e lento sviluppo (es. Quercus robur, Taxus baccata, Quercus petraea, Fagus sylvatica) quando la circonferenza del tronco misurata come sopra è maggiore di 30 cm;

b. gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto), se almeno uno di essi raggiunge i 30 cm di circonferenza, misurato a 130 cm di altezza da terra;

c. alberi posti in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate;

d. gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate;

e. gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio e siano inseriti in un eventuale elenco speciale tenuto dall'Amministrazione comunale;

f. gli arbusti che raggiungano singolarmente o in gruppo un volume della chioma almeno pari a 5 mc o, per le siepi, un'altezza minima di 3 m.

ARTICOLO 31. Nuove piantagioni.

31.1. In caso di nuove piantagioni su aree pubbliche si privilegiano le specie arboree autoctone o naturalizzate. Una scelta diversa deve essere adeguatamente motivata. Per le aree ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano o in altre aree protette si applicano le norme.

31.2. Nelle aree a verde pubblico e in aree private potenzialmente frequentate dai cittadini, è opportuno non impiegare specie con parti tossiche/velenose o pollini allergenici.

31.3. A meno di particolari circostanze, è vietato l'impiego delle specie riportate nell'Allegato E – “Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione” – dalla deliberazione di Giunta Regionale n°7736 del 24 luglio 2008, e in eventuali elenchi, definitivi o temporanei, emanati dai competenti organi quale misura di prevenzione contro parassiti o patogeni.



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

terza e quarta grandezza (vedi tabella A dell'art. 40); gli alberi di specie di particolare pregio ornamentale e lento sviluppo (es. Quercus robur, Taxus baccata, Quercus petraea, Fagus selvatica) quando la circonferenza del tronco misurata come sopra è maggiore di 30 cm;

b. gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto), se almeno uno di essi raggiunge i 30 cm di circonferenza, misurato a 130 cm di altezza da terra;

c. alberi posti in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate;

d. gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate;

e. i filari alberati e le siepi che si allineano lungo i tracciati stradali, lungo i bordi dei fondi e dei sentieri;

f. gli impianti arborei di mitigazione realizzati per disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO 30 - Nuove piantagioni.

30.1. In caso di nuove piantagioni su aree pubbliche si privilegiano le specie arboree di cui all'Allegato F.

30.2. Nelle aree a verde pubblico e in aree private potenzialmente frequentate dai cittadini, è opportuno non impiegare specie con parti tossiche/velenose o pollini allergenici.

30.3. A meno di particolari circostanze, è vietato l'impiego delle specie riportate nell'Allegato D – “Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione” – dalla deliberazione di Giunta Regionale n° 7736 del 24 luglio 2008, e in eventuali elenchi, definitivi o temporanei, emanati dai competenti organi quale misura di prevenzione contro parassiti o patogeni.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

31.4. Gli Uffici comunali competenti per il verde sono preposti alla valutazione della congruità delle specie arboree da utilizzare in considerazione delle specifiche condizioni dell'ambiente e della fauna presente, dello spazio disponibile e delle caratteristiche morfologiche delle piante, nonché della loro corretta epoca di piantagione (fase di riposo vegetativo). Si privilegiano specie tipiche locali, autoctone o naturalizzate, tenendo in considerazione la composizione del patrimonio arboreo presente sull'area di competenza e più in generale sul territorio comunale e comunque ispirandosi al principio di mantenere una elevata biodiversità e una compatibilità di fondo con l'ecosistema di pianura lombardo.

ARTICOLO 32. Posa di alberi in coordinamento con i servizi civici.

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di mettere a dimora un albero per ogni bambino nato sul proprio territorio con le modalità e le tempistiche previste dalla Legge n. 113/1992, successivamente modificata dalla Legge n. 10/2013.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di valutare, a richiesta dei cittadini, la possibilità di piantare alberi a ricordo dei defunti.

ARTICOLO 33. **Interventi di potatura degli alberi.**

Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti o alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura. La potatura, pertanto, va considerata un intervento che riveste carattere di straordinarietà e deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, tali da pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità; ovvero a quelle strettamente necessarie, essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibilmente con l'ambiente circostante. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria e assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono

ARTICOLO 31 - **Interventi di potatura degli alberi.**



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici e con i cartelli stradali, così come previsto dalle vigenti norme sulla circolazione; nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.

33.1. La potatura ordinaria delle piante arboree private e pubbliche è consentita come: rimonda dalle parti secche, contenimento in caso di interferenza con edifici, servizi, ecc., diradamento della chioma ove necessario per ridurre carichi e sollecitazioni.

33.2. In ogni caso è vietato distruggere, danneggiare o modificare in modo sostanziale la struttura ed il portamento naturale dell'albero senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati, come l'esigenza di ridurre carichi e/o sollecitazioni o per eliminare interferenze con edifici, servizi, ecc. La potatura deve rispettare, per quanto possibile, la ramificazione naturale dell'albero e la regola del ramo 'di ritorno'. I tagli dovranno essere netti e rispettare la corteccia sulla parte residua, senza lasciare monconi. Gli interventi di capitozzatura (cioè i tagli effettuati direttamente sul fusto principale dell'albero) e di potatura di branche aventi circonferenza superiore a 30 cm, o comunque non eseguiti a regola d'arte, sono vietati.

33.3. Le potature per tutte le specie a foglia caduca, ad eccezione di quelle appartenenti al genere *Platanus*, devono essere effettuate nel periodo compreso tra la caduta delle foglie e l'apertura delle gemme, evitando i periodi di gelata, seguendo tutte le norme agronomiche volte a tutelare la ripresa vegetativa delle piante e a causar loro il minor danno possibile. La potatura cosiddetta 'verde' (eseguita cioè durante il periodo vegetativo) può essere eseguita solo a scopo di contenuto diradamento della chioma. La potatura di piante appartenenti al genere *Platanus* potrà essere effettuata nel periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 marzo, così come stabilito dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. 22.1.2014, n 330 - modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29.2.2012: “Misure di



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

31.1. La potatura ordinaria delle piante arboree private e pubbliche è consentita come: rimonda dalle parti secche, contenimento in caso di interferenza con edifici, servizi, ecc., diradamento della chioma ove necessario per ridurre carichi e sollecitazioni.

31.2. In ogni caso è vietato distruggere, danneggiare o modificare in modo sostanziale la struttura ed il portamento naturale dell'albero senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati, come l'esigenza di ridurre carichi e/o sollecitazioni o per eliminare interferenze con edifici, servizi, ecc. La potatura deve rispettare, per quanto possibile, la ramificazione naturale dell'albero e la regola del ramo 'di ritorno'. I tagli dovranno essere netti e rispettare la corteccia sulla parte residua, senza lasciare monconi. Gli interventi di capitozzatura (cioè i tagli effettuati direttamente sul fusto principale dell'albero) e di potatura di branche aventi circonferenza superiore a 30 cm, o comunque non eseguiti a regola d'arte, sono vietati.

31.3. Le potature per tutte le specie a foglia caduca, ad eccezione di quelle appartenenti al genere *Platanus*, devono essere effettuate nel periodo compreso tra la caduta delle foglie e l'apertura delle gemme, evitando i periodi di gelata, seguendo tutte le norme agronomiche volte a tutelare la ripresa vegetativa delle piante e a causar loro il minor danno possibile. La potatura cosiddetta 'verde' (eseguita cioè durante il periodo vegetativo) può essere eseguita solo a scopo di contenuto diradamento della chioma. La potatura di piante appartenenti al genere *Platanus* potrà essere effettuata nel periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 marzo, così come stabilito dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. 22.1.2014, n 320 - modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29.2.2012: “Misure di



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*”.

Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

33.4. È vietata la potatura delle specie del genere *Betula* (betulla) e *Fraxinus* e la cimatura (taglio del ramo apicale) e spalcatura (taglio dei rami bassi) di qualsiasi specie di conifera e dei generi *Alnus*, *Carpinus*, *Fagus*, *Liquidambar*, *Magnolia* (a meno che non siano stati già impostati originariamente a tronco nudo), salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale, come di seguito indicato.

33.5. È obbligatorio ottenere autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale per qualsiasi intervento non ordinario che alteri in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la struttura degli individui arborei, interventi in seguito indicati come 'potatura straordinaria', quali una potatura che interessi branche con circonferenza maggiore di 30 cm o una cimatura. La richiesta di autorizzazione, con le precise motivazioni dell'intervento, deve essere inoltrata in forma scritta agli Uffici comunali competenti allegando i seguenti documenti:

- a. relazione botanica e fitosanitaria indicante per ciascuna pianta, per cui si richiede l'autorizzazione, il nome botanico, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate a 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico o altro professionista in possesso di titolo di studio equipollente iscritti all'albo;
- b. esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione;
- c. planimetria in scala adeguata per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione.



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*”. Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica autorizzazione da parte del Comune.

31.4. È vietata la potatura delle specie del genere *Betula* (betulla) e *Fraxinus* e la cimatura (taglio del ramo apicale) e spalcatura (taglio dei rami bassi) di qualsiasi specie di conifera e dei generi *Alnus*, *Carpinus*, *Fagus*, *Liquidambar*, *Magnolia* (a meno che non siano stati già impostati originariamente a tronco nudo), salvo specifica autorizzazione del Comune, come di seguito indicato.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

33.6. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo Generale del Comune di Milano, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione con le prescrizioni necessarie. L'Amministrazione comunale può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e richiedere modifiche dell'intervento. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda o dal ricevimento delle integrazioni richieste dall'Amministrazione comunale, in assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata. Per gli esemplari arborei inseriti nell'art. 29 e per quelli posti in aree oggetto di tutela paesaggistica, la specifica autorizzazione dell'Amministrazione è comunque necessaria. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 2 anni a partire dalla data di notifica.

33.7. La potatura degli alberi sul territorio del Comune di Milano si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

33.8. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuata la potatura di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi “abitati”, o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

33.9. Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti, fermo restando la necessità di acquisire il preventivo assenso degli Uffici comunali competenti per il verde pubblico. In ogni caso l'azione dell'Amministrazione dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell'ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo.

ARTICOLO 34. **Interventi di abbattimento di alberi.**

31.5. La potatura degli alberi sul territorio del Comune di Carugo si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

31.6. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuata la potatura di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi “abitati”, o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

31.7. Per gli interventi effettuati direttamente dal Comune non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti. In ogni caso l'azione del Comune dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell'ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo, previo assenso dell'ufficio competente se diverso dal proponente.

ARTICOLO 32 - **Interventi di abbattimento di alberi.**



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

34.1. Ogni intervento di abbattimento di alberi privati o pubblici che rientrino nelle classi morfologiche e dimensionali elencate all'art. 30 è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i seguenti documenti:

a. relazione botanica e fitosanitaria indicante per ciascuna pianta - per cui si richiede l'autorizzazione - il nome botanico, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate ad 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. Si dovranno altresì indicare le motivazioni per cui si ritiene opportuno procedere all'intervento di abbattimento e inoltre precisare il tipo e le caratteristiche dell'albero o degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico o altro professionista in possesso di titolo di studio equipollente iscritti all'albo professionale; per interventi su alberi di altezza non superiore a 12 m per piante di prima grandezza, a 8 m per piante di seconda grandezza e a 6 m per tutte le altre piante oggetto di tutela, il richiedente può concordare con gli Uffici comunali competenti una procedura semplificata che preveda che la relazione in oggetto sia a firma del solo richiedente;

b. esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione;

c. planimetria in scala adeguata per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione e degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione.

34.2. Entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

32.1. Ogni intervento di abbattimento di alberi privati che rientrino nelle classi morfologiche e dimensionali elencate all'art. 29 è soggetto a specifica autorizzazione da parte del Comune. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i seguenti documenti:

a. relazione botanica e fitosanitaria indicante per ciascuna pianta - per cui si richiede l'autorizzazione - il nome botanico, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate ad 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. Si dovranno altresì indicare le motivazioni per cui si ritiene opportuno procedere all'intervento di abbattimento e inoltre precisare il tipo e le caratteristiche dell'albero o degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritti all'albo professionale; per interventi su alberi di altezza non superiore a 12 m per piante di prima grandezza, a 8 m per piante di seconda grandezza e a 6 m per tutte le altre piante oggetto di tutela, il richiedente può concordare con l'Ufficio comunale competente una procedura semplificata che preveda che la relazione in oggetto sia a firma del solo richiedente;

b. esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione;

c. planimetria oppure identificazione attraverso immagine di google maps oppure attraverso disegno con indicazione delle distanze dal confine e/o costruzioni esistenti per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione e degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione.

32.2. Entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione con le prescrizioni necessarie. L'Amministrazione comunale può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e modifiche dell'intervento. In assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata decorso il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di integrazioni richieste dall'Amministrazione Comunale, dal ricevimento delle stesse. Per gli esemplari arborei inseriti nell'art. 29 e per quelli posti in aree oggetto di tutela paesaggistica, la specifica autorizzazione dell'Amministrazione è comunque necessaria. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 2 anni a partire dalla data di notifica.

34.3. Alle prescrizioni eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (a titolo esemplificativo impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere) si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo, nella stagione agronomicamente corretta per ciascuna operazione colturale.

34.3bis Il soggetto autorizzato all'abbattimento e/o l'Amministrazione precedente saranno tenuti, prima di procedervi, ad indicare con appositi cartelli ben visibili dalla cittadinanza, da esporsi nei cinque giorni precedenti all'abbattimento, il periodo nel quale avverrà, le motivazioni, nonché i riferimenti dell'autorizzazione;

34.4. Al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente e dato l'effetto positivo delle piante sulla qualità complessiva dell'aria, per ciascun individuo arboreo abbattuto il richiedente dovrà piantare uno o più individui arborei, scegliendo prioritariamente esemplari appartenenti a specie autoctone o naturalizzate e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico. La compensazione dovrà anche tenere conto della circonferenza degli stessi. Qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area dove è stato effettuato l'intervento di abbattimento, la compensazione potrà avvenire in altro luogo concordato con gli Uffici comunali. In ogni caso il luogo concordato dovrà essere il più vicino possibile rispetto all'area ove sono stati effettuati gli abbattimenti, e comunque entro 3 km da tale area.



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione con le prescrizioni necessarie. Il Comune può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e modifiche dell'intervento. In assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata decorso il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di integrazioni richieste dal Comune, dal ricevimento delle stesse. Per gli esemplari arborei inseriti negli artt. 27 e 28 e per quelli posti in aree oggetto di tutela paesaggistica, la specifica autorizzazione dell'Amministrazione è comunque necessaria. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 2 anni a partire dalla data della notifica o del decorso del termine di silenzio assenso.

32.3. Alle prescrizioni eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (a titolo esemplificativo impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere) si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo, nella stagione agronomicamente corretta per ciascuna operazione colturale.

32.4. Il soggetto autorizzato all'abbattimento e/o l'Amministrazione precedente saranno tenuti, prima di procedervi, ad indicare con appositi cartelli ben visibili dalla cittadinanza, da esporsi almeno 48 ore precedenti all'abbattimento, il periodo nel quale avverrà, le motivazioni, nonché i riferimenti dell'autorizzazione o del decorso del termine di silenzio assenso.

32.5. Al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente e dato l'effetto positivo delle piante sulla qualità complessiva dell'aria, si applica l'art. 55 del Piano delle regole del PGT vigente.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

34.5. L'abbattimento degli alberi sul territorio del Comune di Milano si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

34.6. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuato l'abbattimento di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi “abitati”, o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

34.7. Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

34.8. Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti, fatto salvo quanto previsto dal punto 34.3 bis, fermo restando la necessità di acquisire il preventivo assenso degli Uffici comunali competenti per il verde pubblico.

ARTICOLO 35. Interventi urgenti su alberi privati.

35.1. L'abbattimento di alberi o la potatura di rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose può avvenire, a seguito di eventi eccezionali, previa tempestiva e motivata comunicazione (corredata delle cause dell'emergenza e di adeguata e approfondita documentazione fotografica) via fax o e-mail agli Uffici comunali competenti per il verde, nelle ore lavorative successive, sotto la personale responsabilità del proprietario dell'albero e salvo diversa disposizione degli uffici stessi.

35.2. Ad abbattimento eseguito deve essere conservata parte del tronco ammalorato per la verifica da parte degli uffici competenti. La domanda di autorizzazione a sanatoria deve essere presentata, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento.

32.6. L'abbattimento degli alberi sul territorio del Comune di Carugo si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

32.7. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuato l'abbattimento di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi “abitati”, o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

32.8. Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica comunicazione al Servizio Fitosanitario regionale.

32.9. Per gli interventi effettuati direttamente dal Comune non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti. In ogni caso l'azione del Comune dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell'ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo, previo assenso dell'ufficio competente se diverso dal proponente.

ARTICOLO 33 - Interventi urgenti su alberi privati.

33.1. L'abbattimento di alberi o la potatura di rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose può avvenire, a seguito di eventi eccezionali, previa tempestiva e motivata comunicazione (corredata delle cause dell'emergenza e di adeguata e approfondita documentazione fotografica) via e-mail all'Ufficio comunale competente o, in alternativa, con consegna al protocollo, nelle 48 ore lavorative successive, sotto la personale responsabilità del proprietario dell'albero e salvo diversa disposizione degli uffici stessi.

33.2. Ad abbattimento eseguito deve essere conservata parte del tronco ammalorato per la verifica da parte degli uffici competenti e concordata la modalità di sostituzione/compensazione entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

35.3 Nel caso di aree vincolate o protette deve essere data specifica comunicazione preventiva agli uffici preposti/enti competenti (Soprintendenza, Ente parco etc.).

ARTICOLO 36. Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive.

36.1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone devono essere salvaguardate e tutelate, con preferenza alle specie che producono bacche che possono favorire la presenza di avifauna.

36.2. Gli interventi di estirpazione delle siepi, pubbliche o private, qualora inserite nell'elenco di cui all'art. 30 poiché rivestono particolare interesse storico, ambientale o paesaggistico, dovranno essere preventivamente

33.3. Nel caso di aree vincolate o protette deve essere data specifica comunicazione preventiva agli uffici preposti/enti competenti (Soprintendenza, Ente parco etc.).

33.4 Nel caso esclusivo in cui si ravveda un pericolo imminente per cose o persone è consentito l'abbattimento in via d'urgenza senza la preventiva autorizzazione comunale di cui al precedente comma 1.

33.5 In questi casi, entro 3 giorni dall'avvenuto abbattimento, il proprietario o altro soggetto avente titolo legale, deve far pervenire al Comune di Carugo, tramite il protocollo con consegna a mano o attraverso trasmissione telematica all'indirizzo PEC istituzionale l'apposito modulo fac-simile scaricabile dal sito istituzionale, corredato da una Relazione tecnico agronomica firmata da tecnico abilitato comprovante l'effettiva presenza di condizioni che hanno giustificato l'intervento in via d'urgenza. La Relazione deve essere completa di adeguata documentazione fotografica delle condizioni dell'albero prima dell'abbattimento.

33.6 In caso di mancata comunicazione, o in assenza delle motivazioni per l'abbattimento d'urgenza previste dal presente Regolamento, al trasgressore sarà applicata la sanzione amministrativa prevista.

33.7 Anche in caso di abbattimento d'urgenza, il proprietario del suolo ove era radicata l'alberatura e/o arbusto, è obbligato a procedere alla compensazione/monetizzazione della stessa secondo le modalità stabilite dal precedente articolo.

ARTICOLO 34 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

autorizzati dagli Uffici comunali competenti per il verde, che valuteranno anche le compensazioni ambientali, tese possibilmente alla sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale.

36.3. La potatura delle siepi sul territorio del Comune di Milano si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori ed è in generale esclusa, in presenza accertata di nidi, tane o rifugi, nel periodo che va dal 1° marzo al 30 settembre salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

36.4. Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti, fermo restando la necessità di acquisire il preventivo assenso degli Uffici comunali competenti per il verde pubblico.

ARTICOLO 37. **Trapianti arborei.**

37.1. Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, dovranno essere ricercate tutte le possibili soluzioni alternative che, eventualmente modificando il progetto, consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti.

37.2. Il trapianto di alberi, e soprattutto il cosiddetto 'grande trapianto' (riferito all'utilizzo di macchinari specializzati nella movimentazione di alberi di alto fusto adulti), il trapianto di esemplari con circonferenza del tronco superiore a 100 cm (misurata a 100 cm dal suolo), ad eccezione di piante provenienti da vivaio ed allevate a tale scopo, è di norma vietato sul territorio comunale. Si possono trapiantare esemplari arborei superiori a tale misura solo in casi particolari, al fine di salvaguardare piante di particolare significato storico o di particolare pregio ornamentale, in buone condizioni fitosanitarie e idonee al trapianto.

37.3. Gli interventi, su aree sia private che pubbliche, dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante degli uffici comunali competenti per il verde, che dovranno valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

34.1. La potatura delle siepi sul territorio del Comune di Carugo si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori ed è in generale esclusa, in presenza accertata di nidi, tane o rifugi, nel periodo che va dal 1° marzo al 30 settembre salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

34.2. Per gli interventi effettuati direttamente dal Comune non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti. In ogni caso l'azione del Comune dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell'ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo.

ARTICOLO 35 - **Trapianti arborei.**

35.1. Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, dovranno essere ricercate tutte le possibili soluzioni alternative che, eventualmente modificando il progetto, consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti.

35.2. Gli interventi, su aree sia private che pubbliche, dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante degli uffici comunali competenti, che dovranno valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli alberi che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

alberi che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico.

37.4. La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può comunque esulare dalla contestuale valutazione preventiva e indicativa di ulteriori piantagioni a compensazione ambientale dei danni dovuti al trapianto che subiranno gli esemplari interessati; ciò al fine di bilanciare la significativa riduzione dei benefici ambientali prodotti dagli alberi assoggettati a tale intervento, compensazione che dovrà nel corso degli anni tenere conto delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati. Tale valore di compensazione corrisponde alla differenza fra il valore ornamentale dei soggetti ubicati nel loro sito originario e quello degli stessi esemplari una volta ridotti di dimensioni e collocati nel nuovo sito di piantagione.

37.5. Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati.

37.6. Nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto l'affidatario che ha effettuato i trapianti deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti prevedendo tempistiche, quantità e qualità di adacquamento (interventi tempestivi qualora le condizioni climatiche eccezionalmente asciutte lo richiedano), diserbo anti-germinello del tornello, ripristino dei tornelli danneggiati, eliminazione delle eventuali malerbe e comunque ogni intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti trapiantati.

37.7. In caso di morte degli esemplari arborei trapiantati nei primi tre anni dalla data dell'intervento il proprietario o l'avente titolo provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari delle dimensioni minime che verranno indicate dal Settore comunale del verde in base alle diverse classi di grandezza delle specie.

ARTICOLO 38. **Interventi sulle alberature stradali.**



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

35.3. La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può comunque esulare dalla contestuale valutazione preventiva e indicativa di ulteriori piantagioni a compensazione ambientale dei danni dovuti al trapianto che subiranno gli esemplari interessati; ciò al fine di bilanciare la significativa riduzione dei benefici ambientali prodotti dagli alberi assoggettati a tale intervento, compensazione che dovrà nel corso degli anni tenere conto delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati. Tale valore di compensazione corrisponde alla differenza fra il valore ornamentale dei soggetti ubicati nel loro sito originario e quello degli stessi esemplari una volta ridotti di dimensioni e collocati nel nuovo sito di piantagione.

35.4. Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati.

35.5. Nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto l'affidatario/proprietario che ha effettuato i trapianti deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti prevedendo tempistiche, quantità e qualità di adacquamento (interventi tempestivi qualora le condizioni climatiche eccezionalmente asciutte lo richiedano), diserbo anti-germinello del tornello, ripristino dei tornelli danneggiati, eliminazione delle eventuali malerbe e comunque ogni intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti trapiantati.

35.6. In caso di morte degli esemplari arborei trapiantati nei primi tre anni dalla data dell'intervento il proprietario o l'avente titolo provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari delle dimensioni minime che verranno indicate dal competente Settore comunale in base alle diverse classi di grandezza delle specie.

ARTICOLO 36 - **Interventi sulle alberature stradali pubbliche.**



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

38.1. Il mantenimento delle alberature stradali urbane comporta una serie di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città. Le alberature storiche sono ubicate su parterre che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie di sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non esistevano. Si è ridotto di conseguenza lo spazio vitale a disposizione del singolo soggetto arboreo.

38.2. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (linee tranviarie, fabbricati, linee elettriche e illuminazione, segnaletica stradale), nonché per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.

38.3. L'Amministrazione comunale si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberature urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare la resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.

38.4. Considerata l'importanza storica delle alberature stradali, l'Amministrazione comunale provvede sistematicamente alla sostituzione degli esemplari morti allo scopo di reintegrare il filare; tale intervento viene ritenuto prioritario rispetto ad altri interventi di piantagione nella città.

38.5. Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberatura nel suo complesso, l'Amministrazione comunale valuta la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentino, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile, come memoria collettiva, testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino. La



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

36.1. Il mantenimento delle alberature stradali urbane comporta una serie di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero nel territorio comunale.

36.2. Gli alberi posti lungo le strade necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (fabbricati, linee elettriche e illuminazione, segnaletica stradale), nonché per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.

36.3. Il Comune si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberature urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare la resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.

36.4. Il Comune di Carugo provvede sistematicamente alla sostituzione degli esemplari morti allo scopo di reintegrare il filare; tale intervento viene ritenuto prioritario rispetto ad altri interventi di piantagione nel territorio comunale.

36.5. Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberatura nel suo complesso, il Comune valuta la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentino, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile, come memoria collettiva, testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

progettazione di una nuova alberatura coinvolge vari aspetti della vita urbana, in quanto la sostituzione di un'alberatura senescente comporta la ridefinizione della viabilità e dei trasporti, il riassetto dei sottoservizi, coinvolgendo vari soggetti, uffici ed enti in un lavoro di progettazione congiunta.

38.6. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberature deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si porranno a dimora, cominciando dal fattore spazio, allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie. L'eventuale progettazione, da parte di privati, di opere di urbanizzazione, deve essere corredata da una o più tavole del verde e da una relazione agronomica a firma di dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico o altro professionista in possesso di titolo di studio equipollente iscritti all'albo professionale.

36.6. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberature deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si porranno a dimora, cominciando dal fattore spazio, allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie. L'eventuale progettazione, da parte di privati, di opere di urbanizzazione, deve essere corredata da una o più tavole del verde e da una relazione agronomica a firma di dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritti all'albo professionale.

ARTICOLO 37 - Difesa della vegetazione ripariale.

37.1. L'assetto morfologico delle scarpate e delle ripe laddove esistenti e confinanti con la strada pubblica, deve essere rispettato anche dalle attività di coltivazione agraria. Nelle fasce adiacenti alle strade pubbliche o alle piste ciclabili o ai sentieri, al fine di evitare il dilavamento dello strato superficiale dei terreni e per favorire l'assorbimento in loco delle acque bianche, è fatto obbligo ai proprietari di terreni di mantenere e rafforzare le sponde e la vegetazione al fine di favorire l'assorbimento diretto del terreno delle acque di pioggia ed impedirne il deflusso verso il sistema fognario.

37.2. Le arature pertanto non dovranno spingersi oltre il limite di 80 cm dal margine che dovrà essere mantenuto in buono stato a cura dello stesso proprietario.

37.3. La vegetazione ripariale, agricola e stradale deve essere conservata quale complemento fondamentale delle ripe, lungo i bordi dei fondi e delle strade.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

	37.4. I proprietari o i possessori dei fondi sono obbligati ad assicurare nei terreni la corretta regimazione delle acque e ad evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni.
ARTICOLO 39. Difesa fitosanitaria. 39.1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo a tutti i cittadini di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. In particolare, con la promulgazione del Decreto interministeriale del 22.1.2014 dovranno essere adottate le indicazioni descritte nell'Allegato allo stesso decreto punto A.5.6 dello stesso. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. 39.2. In caso di pericolo di diffusione di patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, sino all'abbattimento delle piante affette da patologie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario. 39.3. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Tali interventi si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale. 39.4. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica o nelle coltivazioni biologiche; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e	ARTICOLO 38 - Difesa fitosanitaria. 38.1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo a tutti i cittadini di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. In particolare, con la promulgazione del Decreto interministeriale del 22.1.2014 dovranno essere adottate le indicazioni descritte nell'Allegato allo stesso decreto punto A.5.6 dello stesso. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. 38.2. In caso di pericolo di diffusione di patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, il Comune potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, sino all'abbattimento delle piante affette da patologie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario. 38.3. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Tali interventi si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale. 38.4. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica o nelle coltivazioni biologiche; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci, effettuando una eventuale informazione preventiva degli abitanti della zona. Secondo quanto previsto negli specifici paragrafi del Decreto 22.1.2014, il ricorso all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi dovrà essere attuato attraverso il coinvolgimento della figura del consulente ai sensi di quanto previsto nell'allegato n°1 punto A.1.3. del Decreto stesso.

39.5. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità per l'uomo, la fauna e la flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento etc.). È vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano (D. Lgs. 17.3.1995, n. 194). Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono inoltre vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extraforali o nel caso in cui sia in fioritura la vegetazione sottostante.

39.6. Per tutti gli interventi di lotta obbligatoria si farà in ogni caso riferimento alla normativa nazionale vigente.

ARTICOLO 40. **Distanze e interventi sugli alberi.**



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci, effettuando una eventuale informazione preventiva degli abitanti della zona. Secondo quanto previsto negli specifici paragrafi del Decreto 22.1.2014, il ricorso all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi dovrà essere attuato attraverso il coinvolgimento della figura del consulente ai sensi di quanto previsto nell'allegato n°1 punto A.1.3. del Decreto stesso.

38.5. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità per l'uomo, la fauna e la flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento etc.). È vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano (D. Lgs. 17.3.1995, n. 194). Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono inoltre vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extraforali o nel caso in cui sia in fioritura la vegetazione sottostante.

38.6. Per tutti gli interventi di lotta obbligatoria si farà in ogni caso riferimento alla normativa nazionale vigente.

ARTICOLO 39 - **Distanze e interventi sugli alberi.**



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

40.1. È fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o alle piste ciclabili di effettuare regolarmente i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica e della toponomastica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale o ciclabile alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli.

40.2. In caso di accertata necessità, rilevata dagli Uffici comunali competenti, può essere imposto il taglio di alberi, rami o branche pericolanti. Qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti, l'Amministrazione Comunale interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.

40.3. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento riguardo alle distanze di piante e dei relativi rami e branche dai confini di proprietà private, valgono le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice della Strada.

ARTICOLO 41. Ufficio per la gestione delle pratiche del verde privato.

Le pratiche riguardanti il verde privato per interventi non compresi in procedimenti edilizi (a titolo esemplificativo abbattimenti, potature, trapianti, nuovi impianti) dovranno essere esaminate ed autorizzate dal Settore comunale del verde. Tale ufficio potrà fornire supporto/pareri allo Sportello Unico per l'Edilizia o ad altri Enti e Settori.

ARTICOLO 42. **Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi.**

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che possono raggiungere a maturità, si dividono in classi di grandezza. L'Amministrazione comunale applica la seguente suddivisione in quattro classi:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

39.1. È fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o alle piste ciclabili di effettuare regolarmente i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica e della toponomastica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale o ciclabile alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli.

39.2. In caso di accertata necessità, rilevata dagli Uffici comunali competenti, può essere imposto il taglio di alberi, rami o branche pericolanti. Qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti, il Comune interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.

39.3. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento riguardo alle distanze di piante e dei relativi rami e branche dai confini di proprietà private, valgono le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice della Strada.

ARTICOLO 40 - **Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi.**

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che possono raggiungere a maturità, si dividono in classi di grandezza. Il Comune applica la seguente suddivisione in quattro classi:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

Prima > 25 metri

Seconda 15-25 metri

Terza 8-15 metri

Quarta < 8 metri

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero.

In tale superficie, si ricomprende l'area permeabile (superficie di terreno che rimane a cielo aperto e sulla quale possono essere posate solamente pavimentazioni o griglie protettive che garantiscano il libero scambio idrico e gassoso) e l'area di rispetto (porzione di terreno nella quale le radici possono liberamente svilupparsi ed essere sempre garantite nella loro integrità). Le dimensioni minime delle “aree permeabili” e delle “aree di rispetto”, vengono definite ed approvate con provvedimento dirigenziale dal Settore comunale competente per il verde, in base alla specie o alla varietà vegetale.

ARTICOLO 43. **Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi** e aree alberate.

43.1. La competenza sulle aree alberate è attribuita al Settore comunale del verde, che ne consente le eventuali forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.

43.2. Per tale motivo, il Settore competente per i provvedimenti di occupazione suolo pubblico, ai fini del rilascio delle proprie autorizzazioni su aree verdi in generale e in particolare in presenza di alberi, dovrà richiedere preventivo parere formale e vincolante da parte del Settore comunale del verde.

CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

Prima > 25 metri

Seconda 15-25 metri

Terza 8-15 metri

Quarta < 8 metri

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA RAGGIO IN METRI

esemplari monumentali o di pregio proiezione a terra dell'intera chioma

prima (altezza > 25 m) 5 m

seconda (altezza 15-25 m) 4 m

terza (altezza 8-15 m) 3 m

quarta (altezza < 8 m) 2 m

ARTICOLO 41 - **Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi.**



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

43.3. Entro l'area di pertinenza degli alberi è vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità, secondo quanto evidenziato nei commi successivi.

43.4. Situazioni esistenti. Nell'area di pertinenza dell'albero sono vietati tutti gli interventi che possano causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, quali:

- a. l'impermeabilizzazione dell'area permeabile all'aria e all'acqua, anche per costipamento;
- b. l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario e che causino l'interramento anche minimo del colletto degli alberi; l'esecuzione di scavi che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari alla posa di nuove infrastrutture e/o alla manutenzione di quelle esistenti;
- c. lo spargimento entro l'area di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- d. l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito o alla sosta veicolare;
- e. la sosta veicolare nell'area permeabile.

43.5. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previo parere acquisito dagli Uffici competenti per il verde, corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, compreso il mantenimento di un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell'ampiezza che verrà al momento prescritta. Per la realizzazione di lavori in aree alberate esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, ed esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, a esigenze di pubblica utilità e/o di incolumità degli utenti o a oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti dovranno comunque



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

41.1. Entro l'area di pertinenza degli alberi è vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità, secondo quanto evidenziato nei commi successivi.

41.2. Nell'area di pertinenza dell'albero sono vietati tutti gli interventi che possano causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, quali:

- a. lo spargimento entro l'area di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- b. l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito o alla sosta veicolare;

41.3. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previo parere acquisito dagli Uffici competenti, corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, compreso il mantenimento di un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell'ampiezza che verrà al momento prescritta.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

essere elaborati nel massimo rispetto dei soggetti arborei esistenti e della massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte e prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dai competenti Uffici, che dovranno preventivamente condividere il progetto e la sua realizzazione.

43.6. Nuovi progetti.

Per i nuovi progetti, o per gli interventi di riprogettazione complessiva di aree alberate, nell'area corrispondente alla zona di pertinenza dell'albero sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, come:

- a. l'impermeabilizzazione dell'area permeabile all'aria e all'acqua, anche per costipamento;
- b. l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario e che causino l'interramento anche minimo del colletto degli alberi; l'esecuzione di scavi che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- c. lo spargimento entro la zona di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale, e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- d. l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito o alla sosta veicolare;
- e. la sosta veicolare nell'area permeabile.

43.7. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previo parere acquisito dagli Uffici competenti per il verde, corredato di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in base a quanto previsto



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

dal documento tecnico approvato con provvedimento dirigenziale di cui all'art.42. I nuovi progetti stradali elaborati da altri Settori dell'Amministrazione comunale dovranno prevedere soluzioni tecniche e spaziali che rendano possibile e congrua la successiva posa di alberature. Qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, ed esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, a esigenze di pubblica utilità e/o di incolumità degli utenti o a oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti dovranno comunque essere elaborati nel massimo rispetto dei soggetti arborei e della massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte e prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dai competenti Uffici, che dovranno preventivamente condividere il progetto e la sua realizzazione.

43.8. In caso di danni causati agli alberi, si riporta a quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento.

ARTICOLO 44. Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi.

44.1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberature pubbliche della città sono soggetti a esame e successivo parere tecnico vincolante da parte degli uffici comunali competenti per il verde, emesso nel rispetto delle vigenti “Prescrizioni tecniche per lavori da eseguire in prossimità di piante o spazi a verde” (documento adottato dal Settore competente per il verde).

44.2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche delle misure adottate per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente, nel rispetto delle “Prescrizioni tecniche con lavori da eseguire in prossimità di piante o spazi a verde” citate.

41.4. In caso di danni causati agli alberi, si riporta a quanto previsto dall'art.15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente Regolamento

ARTICOLO 42 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi.

42.1. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche delle misure adottate per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

44.3. I progetti presentati da privati per la manomissione e/o occupazione dell'area verde o del parterre alberato dovranno essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo professionale (dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico o altro professionista in possesso di titolo di studio equipollente) e accompagnati dai seguenti elaborati:

- a. una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 m oltre il limite dell'intervento;
- b. una relazione che specifichi il genere e la specie botanica dei soggetti arborei e la circonferenza del loro tronco a 130 cm da terra;
- c. il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
- d. una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione e i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo 45 (“Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze”) del presente Regolamento;
- e. una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento) e ad indennizzare l'Amministrazione comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- f. una dettagliata documentazione fotografica.

44.4. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà averne dato avviso scritto agli uffici comunali competenti e dovrà essere in possesso delle autorizzazioni presso gli Enti titolati alla salvaguardia architettonica, ambientale o fitosanitaria per tutti gli alberi assoggettati a vincoli di tutela paesaggistica, storica o rientranti nelle categorie sottoposte a profilassi sanitarie (es. Platanus).



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

42.2. I progetti presentati da privati per la manomissione e/o occupazione dell'area verde o dell'area di pertinenza dell'alberato dovranno essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo professionale (dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico) e accompagnati dai seguenti elaborati:

- a. una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno circostante;
- b. una relazione che specifichi il genere e la specie botanica dei soggetti arborei e la circonferenza del loro tronco a 130 cm da terra;
- c. il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
- d. una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione e i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo 43 (“Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze”) del presente Regolamento;
- e. una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento) e ad indennizzare il Comune nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- f. una dettagliata documentazione fotografica.

42.3. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà averne dato avviso scritto agli uffici comunali competenti e dovrà essere in possesso delle autorizzazioni presso gli Enti titolati alla salvaguardia architettonica, ambientale o fitosanitaria per tutti gli alberi assoggettati a vincoli di tutela paesaggistica, storica o rientranti nelle categorie sottoposte a profilassi sanitarie (es. Platanus).



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

44.5. In caso di danni causati agli alberi, si riporta a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

44.6 Su aree pubbliche, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nell'area d'insidenza degli alberi con significativa compromissione del loro apparato radicale, sarà l'interazione tra i competenti Uffici (dell'Amministrazione comunale ed eventuali Società di Servizi autorizzate) a definire le soluzioni tecniche da adottare sulla base delle priorità di utilità pubblica.

ARTICOLO 45. **Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze.**

45.1. Nelle aree di cantiere pubbliche e private e nelle loro immediate vicinanze è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare qualsiasi danneggiamento, ovvero qualsiasi attività, che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

45.2. Sulle superfici sottostanti e circostanti le aree identificate come pertinenza degli alberi (meglio identificate agli artt. 42 e 43) o sulle piante stesse, è vietato:

- a. il versamento, lo spargimento o l'iniezione nel terreno di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, scarti di materiale edile, acque di lavaggio, vernici etc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c. l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- d. i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a rischio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto e il fusto delle piante. In

42.4. In caso di danni causati agli alberi, si riporta a quanto previsto dall'art. 15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente Regolamento.

42.5. Su aree pubbliche, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nell'area d'insidenza degli alberi con significativa compromissione del loro apparato radicale, il competente Settore definirà le soluzioni tecniche da adottare sulla base delle priorità di utilità pubblica.

ARTICOLO 43 - **Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze.**

43.1. Nelle aree di cantiere pubbliche e private e nelle loro immediate vicinanze è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare qualsiasi danneggiamento, ovvero qualsiasi attività, che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

43.2. Sulle superfici sottostanti e circostanti le aree identificate come pertinenza degli alberi (meglio identificate agli artt. 40 e 41) o sulle piante stesse, è vietato:

- a. il versamento, lo spargimento o l'iniezione nel terreno di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, scarti di materiale edile, acque di lavaggio, vernici etc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c. i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a rischio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto e il fusto delle piante. In



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante;

e. il causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;

f. l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;

g. il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;

h. il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.

45.3. In caso di danni causati agli alberi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste e l'addebito del danno in base a quanto previsto all'art. 15 del presente regolamento.

ARTICOLO 46. **Interventi nel sottosuolo in prossimità di alberi pubblici e privati.**

46.1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

a. a metri 5 per gli esemplari monumentali o di pregio con circonferenza maggiore di 250 cm e per i soggetti di *Platanus* con circonferenza maggiore di 120 cm;

b. a metri 3,00 per le piante di prima grandezza non incluse nel punto precedente;

c. a metri 2,50 per le piante di seconda grandezza;

d. a metri 2,00 per le piante di terza grandezza;

e. a metri 1,50 per le piante di quarta grandezza;



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante;

d. il causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;

e. l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;

f. il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;

g. il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.

43.3. In caso di danni causati agli alberi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste e l'addebito del danno in base a quanto previsto all'art. 15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente regolamento.

ARTICOLO 44 - **Interventi nel sottosuolo in prossimità di alberi pubblici e privati.**

44.1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

a. a metri 5 per gli esemplari monumentali o di pregio con circonferenza maggiore di 250 cm e per i soggetti di *Platanus* con circonferenza maggiore di 120 cm;

b. a metri 3 per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;

c. a metri 1,50 per gli alberi di terza e quarta grandezza e per gli arbusti.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

f. a metri 1 per gli arbusti.

46.2. L'Amministrazione comunale potrà motivatamente aumentare le distanze riportate al comma precedente in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.

46.3. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dall'Amministrazione comunale per le canalizzazioni e i cavidotti nei seguenti casi:

- a. per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi;
- b. per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle zone di protezione degli alberi;
- c. per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto a condizione che gli scavi in prossimità degli apparati radicali vengano effettuati con mezzi o macchinari che in alcun modo possano danneggiare le essenze arboree, privilegiando lo scavo a mano e localizzando inizialmente forma e posizione dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione o aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.

46.4. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (a titolo esemplificativo tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature) dovranno osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse (ossia con diametro superiore ai 10 cm) dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

44.2. Il Comune potrà motivatamente aumentare le distanze riportate al comma precedente in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.

44.3. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dal Comune per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

- a. per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi;
- b. per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle zone di protezione degli alberi;
- c. per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto a condizione che gli scavi in prossimità degli apparati radicali vengano effettuati con mezzi o macchinari che in alcun modo possano danneggiare le essenze arboree, privilegiando lo scavo a mano e localizzando inizialmente forma e posizione dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione o aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.

44.4. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (a titolo esemplificativo tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature) dovranno osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali, salvi i casi in deroga di cui al precedente comma 44.3. Le radici più grosse (ossia con diametro superiore ai 10 cm) dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

46.5. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia e in ogni caso dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano. In caso di recisione di radici con diametro superiore a 10 cm la superficie di taglio dovrà essere rivestita con apposite soluzioni disinfettanti.

46.6. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

46.7. In caso di danni causati agli alberi, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e l'addebito del danno in base a quanto previsto all'art.15 del presente Regolamento.

46.8. Su aree pubbliche, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nell'area di insidenza degli alberi con significativa compromissione del loro apparato radicale, sarà l'interazione tra i competenti Uffici (dell'Amministrazione comunale ed eventuali Società di Servizi autorizzate) a definire le soluzioni tecniche da adottare sulla base delle priorità di utilità pubblica.

ARTICOLO 47. **Protezione degli alberi pubblici e privati.**

senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.

44.5. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se si dovessero verificare interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia e in ogni caso dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano. In caso di recisione di radici con diametro superiore a 10 cm la superficie di taglio dovrà essere rivestita con apposite soluzioni disinfettanti.

44.6. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di utilizzo di strumenti meccanici per la semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

44.7. In caso di danni causati agli alberi, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e l'addebito del danno in base a quanto previsto all'art.15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente Regolamento.

44.8. Su aree pubbliche, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nell'area di incidenza degli alberi con significativa compromissione del loro apparato radicale, sarà cura del competente ufficio (del Comune ed eventuali Società di Servizi autorizzate) a definire le soluzioni tecniche da adottare sulla base delle priorità di utilità pubblica.

ARTICOLO 45 - **Protezione degli alberi pubblici e privati** in presenza di cantieri.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

47.1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con un'adeguata recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.

47.2. Nel caso risulti impossibile recintare interamente il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali con funzione di cuscinetto (pneumatici o altro).

47.3. In caso di necessità dovrà essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.

47.4. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

ARTICOLO 48. Deposito di materiali su aree verdi.

48.1. È vietato utilizzare le aree verdi pubbliche di cui all'art. 2 del presente Regolamento per deposito anche temporaneo di materiale.

48.2. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione di suolo pubblico agli Uffici competenti in materia, che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso, sulla base delle prescrizioni espresse dal Settore del verde.

48.3. Nelle aree permeabili degli alberi, sia pubblici che privati, è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante.

48.4. È vietata l'asportazione di terriccio, così come sono vietati gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

45.1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con un'adeguata recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.

45.2. Nel caso risulti impossibile recintare interamente il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali con funzione di cuscinetto (pneumatici o altro).

45.3. In caso di necessità dovrà essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.

45.4. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

ARTICOLO 46 - Deposito di materiali su aree verdi.

46.1. È vietato utilizzare le aree verdi pubbliche di cui all'art. 2 del presente Regolamento per deposito anche temporaneo di materiale.

46.2. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione di suolo pubblico agli Uffici competenti in materia, che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso, sulla base delle prescrizioni espresse dall'ufficio competente.

46.3. Nelle aree di pertinenza degli alberi, sia pubblici che privati, è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante.

46.4. È vietata l'asportazione di terriccio, così come sono vietati gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

48.5. In caso di danni causati agli alberi si rimanda a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

ARTICOLO 49. **Transito di mezzi.**

49.1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante sono vietati il transito e la sosta di mezzi.

49.2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi.

49.3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale la superficie di terreno interessata dovrà essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.

49.4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.

ARTICOLO 50. **Modificazione della falda.**

In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda o di pompe geotermiche, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno, anche rispetto ad eventuali prescrizioni degli Enti competenti in materia.

TITOLO VII PROGETTAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 51. Criteri di sviluppo delle aree verdi urbane.

46.5. In caso di danni causati agli alberi si rimanda a quanto previsto dall'art. 15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente Regolamento.

ARTICOLO 47 - **Transito di mezzi.**

47.1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante, di norma, deve essere evitato il transito e la sosta di mezzi.

47.2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi.

47.3. In area di cantiere/intervento, qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta del Comune la superficie di terreno interessata dovrà essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.

47.4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.

ARTICOLO 48 - **Modificazione della falda.**

In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda o di pompe geotermiche, dovrà essere preventivamente valutata dal competente ufficio ogni possibile conseguenza sulle alberature e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno, anche rispetto ad eventuali prescrizioni degli Enti competenti in materia.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

51.1. L'Amministrazione Comunale disciplina lo sviluppo e la crescita del verde urbano in funzione di quanto previsto dalle leggi in materia e in particolare dalla Legge 14.1.2013, n 10.

51.2. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuove l'incremento delle aree verdi urbane e lo sviluppo di aree verdi di 'cintura metropolitana', dai parchi alle aree a conduzione agricola, per definire la forma degli spazi urbani e del paesaggio, attua la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree verdi, adottando misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'uso corretto della risorsa idrica, la riduzione delle polveri sottili e dell'effetto 'isola di calore', contribuendo alla mitigazione del cambiamento climatico e al miglioramento e alla salvaguardia della biodiversità, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane e delle acque bianche, alla creazione di aree di esondazione, di reti ecologiche, alla fruizione delle aree verdi per persone con disabilità, con particolare riferimento:

- a. alle nuove edificazioni, per una migliore qualità dell'intervento edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
- b. agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
- c. alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del Regolamento attuativo concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2.4.2009, n 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
- d. alla copertura verde delle pareti degli edifici, tramite il rinverdimento verticale, nonché incentivando la creazione di spazi verdi



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

nell'ambito della progettazione di parcheggi interrati e di superficie o, in generale, tramite tecniche di verde pensile;

e. alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

f. alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle specie vegetali;

g. alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

ARTICOLO 52. Verde urbano di nuova previsione – Pertinenze indirette del Piano dei Servizi.

Le aree per il verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette individuate nelle Tavv. S.02 del Piano dei Servizi) oggetto di cessione gratuita all'Amministrazione Comunale in relazione al trasferimento dei diritti edificatori perequati, in sede di annotazione nel Registro delle Cessioni dei diritti edificatori, previa indagine ambientale con il Settore Comunale competente e prima della cessione dell'area medesima, dovranno essere sistemate a verde elementare e liberate da occupazioni di qualsiasi natura. Le eventuali presenze arboree dovranno essere, successivamente alla presentazione della richiesta di annotazione, valutate ai fini del loro mantenimento con i referenti del Settore Comunale competente, preposto alla futura presa in carico dell'area.

ARTICOLO 53. Modalità di progettazione.

53.1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti o convenzionati, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

prescrizioni del presente Regolamento, del Regolamento Edilizio, del Piano di Governo del Territorio vigente e degli strumenti di pianificazione territoriale generale in tema di tutela e valorizzazione ambientale adottati dalla Città metropolitana e, in generale, alle norme vigenti in materia.

53.2. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.

53.3. L'analisi ecologico-ambientale, l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione), l'analisi storica, viabilistica ed ecologica devono essere effettuate dal richiedente preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, può essere definito l'impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione.

53.4. È inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.

53.5. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone o naturalizzate, resistenti all'ambiente urbano e alle fisiopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, applicare ove possibile criteri di tipo naturalistico, limitare il consumo della risorsa idrica e, più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante e alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.

53.6. Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.

**COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”****COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”**

53.7. I progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti i progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione comunale che coinvolgono aree verdi o alberi esistenti o la realizzazione di nuove aree verdi devono prevedere all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori almeno un professionista competente appartenente al Settore comunale del verde.

53.8. Nel caso di interventi edilizi, assoggettati a strumenti di pianificazione attuativa, a titoli edilizi convenzionati o diretti, che riguardano nuove costruzioni o sostituzioni edilizie o lavori edilizi che comportano abbattimenti, trapianti o inserimenti di nuovi alberi asseverati dal professionista in sede di presentazione o richiesta del titolo, in base a quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento Edilizio vigente, gli uffici interni al settore comunale competente per il verde forniranno supporto o rilasceranno pareri e/o prescrizioni progettuali allo Sportello Unico per l'Edilizia. Eventuali modifiche successive al progetto già realizzato dovranno essere comunicate agli uffici comunali dello Sportello Unico per l'Edilizia per l'approvazione.

ARTICOLO 54. Linee progettuali.

54.1. Nel caso di nuove edificazioni, i parametri riguardanti le percentuali di verde e di superficie filtrante sono contenuti nel vigente Regolamento Edilizio.

54.2. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, che presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali di rilievo, devono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie architetture vegetali. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogniqualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di riflesso della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura media ambientale. Tale sostituzione è in ogni caso legata alla funzione svolta dallo spazio interessato.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

54.3. Anche nel caso in cui vi sia allacciamento all'acquedotto deve sempre essere preso in considerazione l'utilizzo delle acque di prima falda per l'irrigazione delle aree verdi e delle acque meteoriche debitamente raccolte, drenate e convogliate.

ARTICOLO 55. Prescrizioni per la messa a dimora di alberi.

55.1. Nella superficie filtrante definita dal Regolamento Edilizio, fatte salve eventuali diverse situazioni contingenti, vige l'obbligo di impianto di: n 1 albero di prima grandezza ogni 80 m2 o n 1 alberi di seconda grandezza ogni 40 m2.

55.2. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere privilegiate quelle autoctone, o naturalizzate, o comunque ecologicamente compatibili, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti e seguendo una strategia a favore della conservazione e dell'incremento della biodiversità.

55.3. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione, nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti e malattie, di riduzione del rumore e di rusticità, limitate esigenze di acqua, capacità di adattamento al cambiamento climatico.

55.4. Salvo circostanze particolari, è vietato l'impiego delle specie riportate nell'Allegato E

“Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione” – dalla deliberazione di Giunta Regionale n°7736 del 24 luglio 2008 ex L.R. n 10/2008, e in eventuali elenchi, definitivi o temporanei, emanati dai competenti organi quale misura di prevenzione contro parassiti o patogeni. Inoltre è opportuno non impiegare specie con spine su rami o foglie, parti tossiche/velenose, polline allergenico.

55.5. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinati prospicienti. In assenza di indicazioni si applicano le distanze di cui all'art. 892 del Codice Civile.

55.6. Prescrizioni di dettaglio potranno essere definite dal documento riguardante le prescrizioni progettuali elaborato dal Settore comunale competente per il verde.

ARTICOLO 56. Elaborati progettuali.

Gli elaborati relativi ad opere di urbanizzazione, costituenti il progetto agronomico-forestale e paesaggistico di sistemazione a verde dovranno essere redatti da un professionista competente (dottore agronomo o forestale o altro professionista in possesso di titolo di studio equipollente iscritto all'albo professionale) e costituiti quanto meno dai seguenti documenti:

a. relazione tecnica/agronomica che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare. In particolare, devono essere chiaramente individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e vegetazionale, descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria), le servitù aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre ad abbattimento o al trapianto, tutti i particolari e gli obiettivi progettuali degli interventi; in particolare andranno indicati:

a.a.: i criteri di scelta delle specie in base all'inserimento ecologico, alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla adattabilità in rapporto al sito interessato;

a.b.: i criteri di scelta delle specie erbacee per le aree a prato con riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, all'assolazione, alle specie arboree e arbustive individuate;



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

a.c.: i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti;

a.d.: sull'elaborato planimetrico dovranno essere riportati rigorosamente tutti gli alberi esistenti soggetti a tutela, con allegata documentazione fotografica, specificandone la specie, la varietà, la circonferenza del tronco (o tronchi) misurata a 130 cm di altezza ed una stima dell'altezza e della circonferenza della chioma; in caso di incompatibilità con il progetto presentato, per tali individui arborei va dimostrata la necessità di abbattimento o trapianto;

a.e.: gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature etc.), che dovranno osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante.

b. capitolato tecnico, che deve contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi etc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto per ogni specie botanica da porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare etc.;

c. computo metrico estimativo delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento specifico all'Elenco Prezzi del Comune di Milano in vigore oppure a specifica ricerca di mercato;

d. tavole di progetto del verde: redatte nelle scale più opportune per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente) che i particolari costruttivi, nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma a maturità;

e. documentazione fotografica che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

- f. piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico di gestione che deve essere uniformato alla tipologia gestionale in vigore presso il Comune di Milano.
- g. progetto specifico per l'irrigazione con tavole a tema, calcoli dei consumi idrici ipotetici e schede tecniche di ogni singolo elemento installato a partire dalla cameretta di allacciamento alla rete idrica o dal pozzo di prima falda compresi.
- h. il Settore comunale del verde potrà richiedere eventuale documentazione progettuale integrativa, nel rispetto dei contenuti sopra indicati, in relazione alla tipologia del singolo intervento.

ARTICOLO 57. Verde di cintura metropolitana e norme di tutela per le aree a conduzione agraria.

57.1. Tutte le aree verdi di cintura e i parchi destinati a verde urbano dal vigente PGT, anche dove sussistano conduzioni agrarie, e le aree agricole strategiche (ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) sono soggette al presente Regolamento. Il rapporto tra l'Amministrazione comunale ed i conduttori, singoli o associati, avviene sia attraverso la stipula di contratti agrari per la gestione delle aree e la loro destinazione a coltivazioni cerealicole, foraggere, orticole e florovivaistiche etc., sia attraverso la stipula di specifiche convenzioni, mirate a realizzare piani di fruizione pubblica e manutenzione del territorio, alla tutela e al recupero paesaggistico, alla progressiva riconversione qualitativa dei prodotti agricoli e al consolidamento del loro legame di prossimità con la città, coerentemente con i piani di sviluppo definiti dall'Amministrazione comunale e dalla Città metropolitana.

57.2. Ogni attività autorizzata e prevista nella conduzione agricola dovrà:

- a. rispettare la destinazione economico-produttiva del bene e dell'ordinamento colturale;
- b. vigilare affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà pubblica, con particolare attenzione a costruzioni o insediamenti abusivi, e/o a scarichi



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

abusivi di rifiuti di qualsiasi genere che devono essere immediatamente segnalate all'Amministrazione comunale”;

c. mantenere i beni affittati nelle migliori condizioni igienico-sanitarie;

d. facilitare tutte le operazioni, di manutenzione straordinaria necessarie per evitare il deperimento dei beni affittati;

e. effettuare tutti gli interventi di manutenzione dell'area quali imposti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione dell'ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*);

f. garantire per tutta la durata del contratto un buon livello di produttività e fertilità dei terreni dati in conduzione;

g. salvaguardare le siepi e le macchie arbustive per la loro funzione ecologica anche ai fini della conservazione della fauna, e garantirne la rigenerazione in caso di taglio motivato;

h. conservare e valorizzare la rete idrica naturale e artificiale esistente, nonché favorire la ricostruzione della rete dei fontanili, delle rogge e delle vie d'acqua minori, importanti sia come segni integrati nel paesaggio agrario, che per raccogliere e convogliare le acque meteoriche e di irrigazione ed evitare lo spreco di acqua. A tale scopo, è fatto divieto di intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua se non in coincidenza di attraversamenti stradali e ferroviari, la cui progettazione dovrà comunque censirli e conservarli, per favorire la loro naturale funzione di drenaggio;

i. favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo i percorsi delle vie d'acqua per migliorarne la funzionalità ecologica e l'habitat della fauna;

j. salvaguardare, ove esistenti, le zone umide, i macereti, i canneti, evitandone la tombinatura e l'impermeabilizzazione;

k. favorire lo sviluppo di aree di esondazione fluviali;

l. ridurre l'utilizzo di prodotti chimici privilegiando quelli con il minor impatto possibile tra quelli disponibili sul mercato.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

57.3. In tutte le aree a conduzione agraria è comunque vietato il deposito, anche temporaneo, dei rifiuti, con esclusione degli scarti derivanti dalle coltivazioni praticate in esse.

TITOLO VIII **SANZIONI**

ARTICOLO 58. **Attività di vigilanza.**

58.1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Milano e alle Guardie Ecologiche Volontarie Urbane.

58.2. Le Guardie Ecologiche Volontarie Urbane, ai fini del corretto svolgimento della funzione loro affidata ai sensi del presente Regolamento, riceveranno adeguata formazione.

58.3 Per disincentivare fenomeni di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica, le aree verdi possono essere chiuse con cancelli e rese accessibili negli orari indicati sui cartelli apposti agli ingressi. La vigilanza può essere garantita anche mediante installazione di videocamere di sorveglianza.

ARTICOLO 59. **Tipologia e modalità di applicazione delle sanzioni.**

59.1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n 689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto nella suddetta tabella, le disposizioni dell'art 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

59.2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, colui che è ritenuto responsabile delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è, in ogni caso, obbligato al ripristino dello stato dei luoghi ovvero agli interventi di compensazione ambientale previsti dalle norme del presente Regolamento.

TITOLO VII - **SANZIONI** E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 49 - **Attività di vigilanza.**

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale.

ARTICOLO 50 - **Tipologia e modalità di applicazione delle sanzioni.**

50.1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n 689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto nella suddetta tabella, le disposizioni dell'art 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

50.2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, colui che è ritenuto responsabile delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è, in ogni caso, obbligato al ripristino dello stato dei luoghi ovvero agli interventi di compensazione ambientale previsti dalle norme del presente Regolamento.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”

59.3 Le contestazioni delle violazioni rilevate potranno avvenire ad opera della Polizia Locale o delle Guardie Ecologiche Volontarie. Non è consentito il pagamento della sanzione nelle mani dell'accertatore.

ARTICOLO 60. Norma finale.

60.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo. Dallo stesso giorno è abrogato il Regolamento Comunale d'uso del verde, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 173 del 17 luglio 1995, oggetto di successive modifiche.

60.2 Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.

50.3. Le contestazioni delle violazioni rilevate potranno avvenire ad opera della Polizia Locale. Non è consentito il pagamento della sanzione nelle mani dell'accertatore.

50.4. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio e destinati a finanziare nuove piantumazioni, interventi di manutenzione sulle aree verdi e a sostenere le iniziative di sensibilizzazione e promozione della cultura del verde e di coinvolgimento dei cittadini nelle attività di gestione.

La Giunta Comunale è impegnata a destinare tali somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e di incremento del verde pubblico.

ARTICOLO 51 - Norme finali.

51.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.

51.2. Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.

51.3. Sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento: i proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche. È comunque il proprietario che, in caso di violazione, è chiamato a risponderne.

ARTICOLO 52 - Abrogazioni.

52.1. Il Regolamento “problematiche ecologiche ambientali” approvato con CC 23 del 16/2/01 e successive modifiche è abrogato.

52.2. Sono abrogati e sostituiti dalle norme del presente regolamento gli artt. 12 e 13 del Regolamento di polizia urbana vigente.

52.3. Il regolamento Orti Familiari approvato con delibera CC 7 del 29/1/96 è abrogato.



COMUNE DI MILANO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”



COMUNE DI CARUGO – “REGOLAMENTO DEL VERDE”